



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Il sistema educativo italiano



I quaderni di eurydice

29



LLP

Eurydice

Indice

Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

INDIRE – UNITÀ ITALIANA DI EURYDICE

Il sistema educativo italiano

I QUADERNI DI EURYDICE N. 29

Il presente testo è stato curato dall'Unità italiana di Eurydice e i contenuti sono stati tratti da Eurypedia (<http://www.indire.it/eurydice/eurypedia/>).

INDIRE
Via Buonarroti, 10 – 50122 – Firenze
Tel. 0039/055/2380325 – 384 – 515 – 571
tel/fax 0039/055/2380399
e-mail: eurydice@indire.it

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 5 |
| Capitolo 1: Organizzazione e gestione del sistema di istruzione e formazione | 7 |
| 1.1. Organizzazione e struttura del sistema educativo | 7 |
| 1.2. Amministrazione e gestione a livello centrale e/o regionale..... | 8 |
| 1.3. Amministrazione e gestione a livello locale | 11 |
| 1.4. Amministrazione e gestione degli istituti..... | 11 |
| Capitolo 2: Educazione e cura della prima infanzia | 17 |
| 2.1. Organizzazione della scuola dell'infanzia..... | 17 |
| 2.2. Insegnamento e apprendimento nella scuola dell'infanzia..... | 19 |
| 2.3. Valutazione nella scuola dell'infanzia..... | 21 |
| Capitolo 3: Istruzione primaria..... | 23 |
| 3.1. Organizzazione dell'istruzione primaria..... | 23 |
| 3.2. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione primaria..... | 27 |
| 3.3. Valutazione nell'istruzione primaria..... | 28 |
| 3.4. Varianti organizzative e strutture alternative nell'istruzione primaria..... | 30 |
| Capitolo 4: Istruzione secondaria | 33 |
| 4.1. Organizzazione dell'istruzione secondaria inferiore..... | 33 |
| 4.2. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione secondaria inferiore..... | 36 |
| 4.3. Valutazione nell'istruzione secondaria inferiore..... | 38 |
| 4.4. Organizzazione dell'istruzione secondaria superiore generale..... | 41 |
| 4.5. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione secondaria superiore generale..... | 45 |
| 4.6. Valutazione nell'istruzione secondaria superiore generale..... | 47 |
| 4.7. Organizzazione dell'istruzione secondaria superiore professionale..... | 53 |
| 4.8. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione secondaria superiore professionale..... | 58 |
| 4.9. Valutazione nell'istruzione secondaria superiore professionale..... | 63 |

Capitolo 5: Istruzione superiore.....67

5.1. Tipi di istituti di istruzione superiore.....67

5.2. Programmi del primo ciclo.....70

5.3. Programmi offerti dagli Istituti tecnici superiori (Its).....78

5.4. Programmi del secondo ciclo.....79

5.5. Programmi che portano ad altri titoli di secondo e di terzo livello.....84

5.6. Programmi del terzo ciclo.....86

Capitolo 6: Istruzione degli adulti.....89

6.1. Istituti che offrono istruzione e formazione degli adulti.....89

6.2. Programmi destinati al conseguimento di un titolo di studio.....91

6.3. Programmi per lo sviluppo di competenze di base e di competenze socio-culturali.....94

6.4. I nuovi centri provinciali di istruzione per gli adulti (Cpia).....95

PREMESSA

La scelta di dedicare il presente numero della collana "I Quaderni di Eurydice" alla descrizione del sistema educativo italiano nasce dall'esigenza di diffondere il più capillarmente possibile, e quindi anche in formato cartaceo, le informazioni sull'Italia, contenute nell'enciclopedia online della rete Eurydice dedicata ai sistemi educativi europei, Eurypedia.

Nata nel 2011, Eurypedia descrive, attraverso oltre 5000 articoli, 38 sistemi educativi di paesi che hanno partecipato al programma comunitario per l'apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme - LLP), e che dal 2014 faranno parte del nuovo programma comunitario Erasmus+.

L'enciclopedia online è organizzata per ciascun paese in 14 capitoli, disponibili in inglese, e per molti paesi, anche nella lingua nazionale, e che, oltre a tematiche trasversali come i finanziamenti, i bisogni educativi speciali, la valutazione, presentano in dettaglio i singoli livelli di istruzione, dall'educazione pre-scolare all'istruzione superiore. Gli articoli vengono redatti, aggiornati e pubblicati dalle Unità nazionali di Eurydice, in collaborazione con i rispettivi Ministeri dell'istruzione e con esperti nazionali del settore dell'educazione, e sono consultabili accedendo al sito dell'Unità italiana di Eurydice (<http://www.indire.it/eurydice>), o al sito dell'Unità centrale di Eurydice (<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice>).

La dinamicità che caratterizza Eurypedia, basata sul sistema wiki, consente un aggiornamento costante dei contenuti, e offre una serie di strumenti che permettono un rapido accesso alle informazioni, oltre ad agevolare la navigabilità fra un articolo e l'altro all'interno dell'enciclopedia. Dal momento che le informazioni sono organizzate sulla base di una struttura comune a tutti i paesi, è possibile individuare un aspetto specifico di nostro interesse e verificare come questo stesso è trattato nei sistemi educativi di uno o più paesi, oppure è possibile studiare in maniera approfondita il sistema educativo di un singolo paese.

In Eurypedia, inoltre, si può trovare per ciascun paese un capitolo dedicato alle riforme in corso e alle politiche adottate in relazione alla strategia Europa 2020 e al nuovo quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, Education and Training 2020 ("ET2020"). Tuttavia, data la variabilità dei processi di riforma, in questa pubblicazione sono stati intenzionalmente omessi temi oggetto di dibattiti in corso, sottoposti a frequenti cambiamenti.

Nonostante la ricchezza e la varietà dell'informazione presente nell'enciclopedia online sui sistemi educativi, la scelta dell'Unità italiana di Eurydice si è orientata, infatti, sulla presentazione dettagliata dell'organizzazione e gestione del sistema di istruzione e formazione, attraverso la presentazione dei singoli livelli di istruzione, dall'educazione prescolare all'istruzione superiore. Un capitolo a parte è stato, infine, dedicato all'istruzione degli adulti, una tematica che il quadro strategico "ET2020" ha posto tra i suoi obiettivi fondamentali.

L'enciclopedia online Eurypedia, proprio in virtù della possibilità di modificare 'in tempo reale' i cambiamenti che intervengono nei singoli sistemi educativi, presenta un materiale in continua evoluzione, e costituisce una fonte affidabile di informazione oltre che rappresentare uno strumento interessante di comparazione tra i sistemi educativi di paesi anche molto diversi tra loro.

Il Presidente di Indire
Giovanni Biondi

1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1. Organizzazione e struttura del sistema educativo



Il sistema educativo è organizzato come segue:

- scuola dell'infanzia per i bambini da 3 a 6 anni;
- primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:
 - scuola primaria (5 anni) per i bambini da 6 a 11 anni;
 - scuola secondaria di primo grado (3 anni) per alunni da 11 a 14 anni;
- secondo ciclo di istruzione costituito da due tipi di percorsi:
 - scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della durata di 5 anni, rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni. Appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali;
 - percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (Ifp) di competenza regionale, rivolti a giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione;
- istruzione superiore offerta dalle università, dall'Alta formazione artistica e musicale (Afam), e dagli Istituti tecnici superiori (Its).
L'istruzione superiore è organizzata in percorsi di primo, secondo e terzo ciclo, sulla base della struttura del Processo di Bologna.

L'istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione (cinque anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria di primo grado) e i primi due anni del secondo ciclo. Dopo avere concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età), possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Inoltre, tutti i giovani devono rispettare il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età. I giovani di 15 anni possono assolvere l'ultimo

anno di obbligo di istruzione anche attraverso il contratto di apprendistato, a condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e parti sociali.

L'obbligo di istruzione si riferisce sia all'iscrizione che alla frequenza dei livelli di istruzione compresi nell'obbligo, che può essere assolto nelle scuole statali o nelle scuole paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare o nelle scuole non paritarie, nel rispetto di determinate condizioni; nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, l'obbligo (ultimi due anni) viene assolto presso le apposite agenzie formative.

I genitori degli alunni, o chiunque ne faccia le veci, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei propri figli, mentre alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti gli alunni.

A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo una dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo di istruzione nonché le competenze acquisite, che costituiscono credito formativo al fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale. Dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria superiore, si accede ai corsi di istruzione terziaria (università, Afam e Its). Le condizioni specifiche di ammissione rientrano nelle competenze del Miur e/o delle singole istituzioni del settore universitario e del settore Afam.

La qualifica professionale triennale o il diploma professionale quadriennale, ottenuti nei corsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, permettono l'accesso ai corsi di istruzione professionale cosiddetti di 'secondo livello' o post qualifica/post diploma, ai quali si può accedere anche dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Istruzione privata

L'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce due principi fondamentali: l'obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico statale a tutti i giovani e il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

Le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali; hanno piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico e usufruiscono di un più favorevole trattamento fiscale se non hanno fini di lucro.

1.2. Amministrazione e gestione a livello centrale e/o regionale

Amministrazione a livello centrale

Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (Miur) è responsabile dell'am-

ministrazione del sistema di istruzione a livello centrale.

A livello decentrato, e limitatamente all'istruzione scolastica, il Miur opera attraverso gli Uffici scolastici regionali (Usr) che si articolano a loro volta negli ambiti territoriali a livello provinciale. A livello comunale non esistono uffici decentrati del Ministero. Infine, il Miur si avvale di organismi e agenzie che operano a livello nazionale con funzioni di rappresentanza, consulenza, monitoraggio e valutazione, sia per i livelli scolastici che per l'università e l'Afam.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur)

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) con sede a Roma, è preposto il Ministro che ne determina gli indirizzi avvalendosi dell'eventuale vicesegretario, dei sottosegretari e degli Uffici di diretta collaborazione, come il Gabinetto che coordina tutte le attività degli uffici di stretta collaborazione del Ministro, l'Ufficio legislativo, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica e l'Ufficio stampa.

Il Miur è organizzato in tre dipartimenti. Il Dipartimento per l'istruzione svolge funzioni relative all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, alla definizione degli obiettivi formativi e allo stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola.

Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni relative alla politica finanziaria, agli acquisti, alla gestione delle risorse umane dell'amministrazione scolastica, alla gestione dei sistemi informativi.

Il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni specifiche inerenti al livello di istruzione superiore, fra le quali funzioni di indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e Afam; attuazione delle norme comunitarie e internazionali; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario.

Gli Uffici scolastici regionali (Usr)

L'Ufficio scolastico regionale è un ufficio periferico del Miur. Di norma, si articola per funzioni ed è presente sul territorio con sedi a livello provinciale (ambiti territoriali). L'Usr vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati. L'ambito territoriale, a livello provinciale, si configura come un'articolazione interna dell'Usr, priva quindi di una propria autonomia operativa.

Gli ambiti territoriali svolgono, fra le altre, funzioni di assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici per le procedure amministrative e amministrativo-contabili, per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e svolgono attività di

monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici. Si occupano dello stato di integrazione degli alunni immigrati e dei diversamente abili, della promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca e, in raccordo con i Comuni, verificano l'osservanza dell'obbligo scolastico. Esercitano ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Usr.

A livello comunale non vi sono uffici periferici del Miur. Per l'istruzione terziaria (università e Afam) non esistono uffici periferici del Miur né a livello regionale né comunale.

Altri organismi e agenzie

Altri enti che operano a livello centrale sono: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo consultivo che assiste il Ministro nella programmazione e verifica della politica scolastica, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (Invalsi) e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire).

Per quanto riguarda i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, l'agenzia di riferimento per le attività di ricerca, i monitoraggi sui percorsi formativi, le politiche e i governi dei sistemi e l'assistenza tecnica alle Regioni è l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol).

A livello di istruzione terziaria, il Consiglio universitario nazionale (Cun) e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam), rispettivamente per il settore universitario e per l'Afam, hanno il compito di formulare pareri e proposte su materie di interesse generale, con particolare riguardo alla programmazione, all'approvazione dei regolamenti didattici, al reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), è l'organo rappresentativo degli studenti a livello nazionale, con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università. Le funzioni di garanzia di qualità del sistema universitario sono svolte dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), un ente pubblico vigilato dal Miur.

Infine, la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cru) esprime il proprio parere sulla determinazione, per ogni triennio, degli obiettivi del sistema universitario e la destinazione delle risorse finanziarie fissate dal Ministero, ed esercita un ruolo propulsivo finalizzato alla migliore gestione dell'ordinamento didattico e scientifico.

Amministrazione a livello regionale

Le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, sia per la programmazione che per la gestione ed erogazione dell'offerta formativa attraverso strutture accreditate. Le Regioni esercitano queste competenze in stretta collaborazione, attraverso la Conferenza unificata Stato/Regioni, con il Miur e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definiscono i livelli essenziali delle

prestazioni riferiti, rispettivamente, al sistema di istruzione e al sistema di formazione professionale.

Le Regioni svolgono le funzioni di loro competenza in materia di istruzione e formazione attraverso gli Assessorati all'istruzione e formazione.

1.3. Amministrazione e gestione a livello locale

L'amministrazione locale è attualmente suddivisa in due livelli: provinciale e comunale, con competenze diverse per materie e livelli di scuola.

Alle Province sono attribuite le funzioni in materia di istruzione, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado. L'amministrazione comunale, rappresentativa spesso di piccole comunità abitative e di limitati territori, è capillarmente diffusa e gestisce per competenza propria e per delega delle Regioni o delle Province funzioni e servizi necessari per il funzionamento dei livelli preprimario, primario e secondario inferiore. Sia le Province che i Comuni svolgono le funzioni a loro attribuite in materia di istruzione attraverso i relativi assessorati all'istruzione.

Per quanto riguarda la formazione professionale di competenza regionale, esistono sul territorio agenzie formative pubbliche, provinciali e comunali, e private accreditate, che erogano percorsi di formazione professionale per giovani minori di 18 anni o adulti.

1.4. Amministrazione e gestione degli istituti

Livello preprimario, primario, secondario e post-secondario non superiore

Le scuole dei livelli pre-primario, primario e secondario hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. L'autonomia e la conseguente personalità giuridica sono state attribuite alle scuole a partire dal 2000. Sin dall'anno scolastico 1995/1996 è stata prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico dirigente scolastico, istituti comprensivi costituiti da scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anche scuole dell'infanzia.

L'autonomia delle scuole è esercitata nell'ambito di una cornice generale di riferimento stabilita dal Miur, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione. Infatti, è competenza del Ministero definire gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, le discipline costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale, l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula, gli standard relativi alla qualità del servizio, gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi, i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'istruzione degli adulti.

Ogni scuola predispose il Piano dell'offerta formativa (Pof) che rappresenta il do-

cumento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola stessa. Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale e, contemporaneamente, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

Il Pof è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo/istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. È adottato dal consiglio di circolo o di istituto e viene consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Negli istituti scolastici la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, i cui ruoli e funzioni sono descritti qui di seguito.

Dirigente scolastico

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, al fine di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e di promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi.

Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga)

Nelle scuole autonome, il responsabile amministrativo assume la denominazione di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga), che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal dirigente dell'istituzione scolastica e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il Dsga provvede direttamente al rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, elabora progetti e proposte per il miglioramento della funzionalità dei servizi di competenza e cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni. Fa parte di diritto della giunta esecutiva e del consiglio di circolo o del consiglio di istituto.

Organi collegiali

Consiglio di circolo e Consiglio di istituto

Il consiglio di circolo (nei circoli didattici delle scuole primarie) e il consiglio di istituto (negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie superiori, degli alunni. Il dirigente scolastico è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori.

I consigli, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, hanno potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione della vita e dell'attività della scuola. Fornisce al collegio dei docenti gli indirizzi generali per la predisposizione del Pof e adotta formalmente il Pof stesso.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora il Pof, sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal consiglio di circolo/istituto e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

Il collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola, comprese le iniziative di sperimentazione e valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento.

Adotta i libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e i consigli di classe, e sceglie i sussidi didattici entro i limiti finanziari indicati dal consiglio di circolo o di istituto. Infine, formula proposte al dirigente scolastico in materia di formazione delle classi, orari delle lezioni e assegnazione dei docenti alle classi.

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Il consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia ed il consiglio di interclasse per la scuola primaria sono formati dagli insegnanti di tutte le classi o sezioni parallele funzionanti in ogni sede scolastica compresa nel circolo didattico e da un genitore eletto per ogni classe o sezione.

Il consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado è composto da tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori, eletti da e fra i genitori di tutti gli alunni della classe, e dal dirigente scolastico, che lo presiede o delega a tale funzione uno dei docenti della classe. Nella scuola secondaria di secondo grado sono presenti due rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori sono ridotti a due.

Tali consigli, quando si riuniscono con la presenza dei genitori e, ove previsti, degli studenti, hanno il compito di agevolare i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica e di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Quando si riuniscono con la sola presenza dei docenti svolgono importanti compiti di programmazione didattica e di valutazione periodica e finale degli alunni.

Comitato per la valutazione degli insegnanti

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione degli insegnanti, costituito dal dirigente scolastico che lo presiede e da due o quattro docenti, eletti dal collegio, quali membri effettivi e uno o due quali supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

Le funzioni del comitato sono quelle di esprimere un parere: sul servizio prestato, durante l'anno di formazione, dai docenti in prova, sulla richiesta di riabilitazione avanzata da docenti che hanno subito una sanzione disciplinare, a richiesta dell'insegnante, sul servizio da questi prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

Le forme di partecipazione degli studenti

Gli studenti della scuola secondaria superiore eleggono propri rappresentanti nei consigli di classe e di istituto e hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per realizzare il loro diritto alla partecipazione democratica alla vita della scuola.

Le assemblee studentesche, che possono essere di classe o di istituto, costituiscono un'occasione per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto; questo può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" stabilisce i diritti e i doveri degli alunni. Tra i diritti vi sono quelli a una formazione culturale e professionale qualificata, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, alla libertà di apprendimento, a una valutazione trasparente e tempestiva, e al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. I principali doveri sono quelli della frequenza regolare, dell'assiduo assolvimento degli obblighi di studio, del mantenimento di un comportamento corretto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni, dell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Nel quadro dell'autonomia assegnata alle scuole, sono i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche a individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel rispetto del principio secondo cui i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e, pertanto, le sanzioni devono essere sempre temporanee e

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; allo studente viene pertanto offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

A livello provinciale, la consulta degli studenti, costituita da due studenti per ciascun istituto di istruzione secondaria superiore, ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le scuole della provincia e formulare proposte ed esprimere pareri all'amministrazione scolastica, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali.

Le forme di partecipazione dei genitori

I genitori di tutti gli ordini e gradi di scuola eleggono propri rappresentanti negli organi collegiali (consigli di classe o interclasse o intersezione e nei consigli di circolo o di istituto), e hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per realizzare il loro diritto alla partecipazione democratica alla vita della scuola. Le assemblee possono essere di sezione, di classe o di istituto e possono parteciparvi, con diritto di parola, il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente, della sezione, della classe o dell'istituto

I genitori possono, di propria iniziativa e al di fuori delle istituzioni scolastiche, riunirsi in associazioni, in base a finalità educative, ideologiche, credo religioso e partecipare con la loro sigla alle elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali.

Istruzione superiore

Le università e le istituzioni dell'Afam hanno autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Sulla base della loro autonomia, gli istituti universitari e le istituzioni dell'Afam emanano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

Nelle istituzioni dell'Afam, il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale per le materie di sua competenza. È eletto dai docenti dell'istituzione. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo che per le materie la cui competenza è affidata al direttore. Per l'istruzione universitaria, la direzione e gestione si articola in due livelli: università e dipartimenti. A questi possono aggiungersi strutture di raccordo, solitamente nominate scuole o facoltà, per il coordinamento dell'offerta formativa.

Amministrazione a livello di università (ateneo)

Al rettore spetta la rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Egli è responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito e propone il documento di programmazione triennale di ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo.

Il senato accademico è l'organo competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; approva il regolamento e il codice etico di ateneo e può attivare, modificare o sopprimere corsi, sedi, dipartimenti e strutture dell'ateneo, oltre a proporre una mozione di sfiducia verso il rettore.

Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'università, nonché alla gestione del personale tecnico e amministrativo e dell'indirizzo strategico; in particolare approva il bilancio dell'università.

Il direttore generale è il vertice dell'apparato amministrativo e a esso compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Il nucleo di valutazione è un organismo composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo. Si occupa della verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti.

Amministrazione a livello di dipartimento universitario

I dipartimenti sono organi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore. Inoltre, sono istituite commissioni paritetiche docenti-studenti per la valutazione delle attività dei singoli dipartimenti.

Ai dipartimenti, si aggiunge la possibilità di creare strutture di raccordo per l'organizzazione dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti. Le strutture di raccordo, nominate solitamente scuole o facoltà, hanno una loro struttura di gestione che include i direttori dei dipartimenti ad esse afferenti, una rappresentanza del corpo docente e la presenza di rappresentanti degli studenti. Come per il dipartimento, è prevista l'istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti per il monitoraggio delle attività.

2. EDUCAZIONE E CURA DELLA PRIMA INFANZIA

L'educazione e cura della prima infanzia è organizzata in modo diverso, in base all'età dei bambini.

L'offerta per i bambini nella fascia 0-3 anni di età, che si svolge negli asili nido, non è parte del sistema educativo e, perciò, non rientra fra le competenze del Miur. L'istituzione degli asili nido comunali, nella loro funzione di servizi educativi e non solo di aiuto alle famiglie, è stata prevista da una legge dello Stato nel 1971. I Comuni gestiscono direttamente il servizio nell'ambito dei criteri generali stabiliti a livello regionale.

L'offerta per bambini di età superiore a 3 anni è organizzata presso le scuole dell'infanzia. Questo livello fa parte del sistema educativo e rientra fra le responsabilità del Miur, sebbene gli istituti che offrono l'educazione pre-primaria siano gestiti anche a livello locale non solo dallo Stato, ma anche dai Comuni e da soggetti privati. L'educazione pre-primaria non è obbligatoria e dura 3 anni (da 3 a 6 anni di età).

La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative: nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con i servizi dell'infanzia e con la scuola primaria.

Nel presente capitolo verrà trattata unicamente l'offerta educativa destinata a bambini di età superiore a 3 anni.

2.1. Organizzazione della scuola dell'infanzia

Accessibilità geografica

La scuola dell'infanzia per bambini dai 3 ai 6 anni di età non è obbligatoria, ma da tempo lo Stato ha adottato la politica della generalizzazione, ossia della apertura di scuole dell'infanzia nei luoghi che ne sono ancora privi o dove, pur esistendo, non sono in grado di accogliere tutte le richieste.

Condizioni di ammissione e scelta dell'istituto

In generale, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono fra i 3 e i 5 anni, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. A richiesta delle famiglie, possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'iscrizione anticipata è possibile in presenza delle seguenti condizioni: la disponi-

bilità di posti e di locali idonei all'accoglienza di bambini di età inferiore ai 3 anni, l'esaurimento delle liste di attesa e una valutazione sui tempi e i modi dell'inserimento svolta dal collegio dei docenti.

Nelle località montane e nelle piccole isole o nei Comuni nei quali non siano presenti servizi per la prima infanzia e vi siano posti disponibili, possono essere accolti, sulla base di progetti in accordo tra le istituzioni scolastiche e i Comuni interessati, anche piccoli gruppi di bambini di età compresa fra 2 e 3 anni. I piccoli Comuni si possono riunire in consorzi o associazioni intercomunali, per la migliore gestione dei servizi.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia, nelle scuole statali, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori ai posti disponibili, i criteri di accoglimento delle domande sono stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche.

Livelli di età e gruppi di alunni

Le scuole dell'infanzia statali sono organizzate in gruppi-classe denominati sezioni che, normalmente, corrispondono all'età dei bambini. Le sezioni possono essere composte anche da bambini di età diversa, in base all'autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno libertà di scelta organizzativa anche per la formazione dei gruppi di alunni. In genere, c'è la tendenza ad alternare le attività di sezione con quelle di intersezione, creando così gruppi eterogenei per età. Questo al fine di creare rapporti più stimolanti fra gli insegnanti e i bambini, per accrescere le interazioni tra i bambini e consentire una più articolata fruizione degli spazi, degli ambienti e dei materiali.

Le sezioni sono costituite, di norma, da un minimo di 18 a un massimo di 26 bambini. Questi parametri possono subire deroghe in relazione a molteplici fattori, quali la presenza o meno di alunni disabili, le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, le condizioni economiche e di disagio sociale, le disponibilità di organico.

Organizzazione dell'orario

Ogni anno, il Miur definisce il calendario delle festività a rilevanza nazionale, valido anche per la scuola dell'infanzia. Le singole Regioni determinano il calendario scolastico (inizio e fine delle attività didattiche, periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali, altri periodi di vacanza) per adattarlo alle esigenze del proprio territorio. Il Ministero pubblica sul proprio sito un prospetto riassuntivo delle date di inizio e fine delle attività didattiche per Regione, con le date delle festività valide a livello nazionale e di quelle eventualmente stabilite a livello locale.

Le attività didattiche si svolgono, secondo il calendario stabilito da ciascuna Regione, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, per un totale di 35 settimane.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia, è definito a livello centrale su base settimanale. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali (pari a 1400 ore l'anno), con possibilità di estensione fino a 50

ore (pari a 1750 ore l'anno). Tuttavia, le famiglie possono chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (pari a 875 ore l'anno). Gli orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Orario settimanale e giornaliero

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, hanno il compito di definire, sulla base del Pof e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa, i quadri orari settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie. Nel caso di scuole aventi sezioni funzionanti con orari settimanali diversi i bambini vengono inseriti in sezioni distinte a seconda dei modelli orari prescelti dalle rispettive famiglie.

Il consiglio di circolo/istituto è competente a stabilire l'orario d'inizio e di termine delle attività giornaliere, nonché i giorni settimanali di lezione, che non possono essere inferiori a cinque.

Per quanto riguarda infine l'accoglienza extrascolastica degli alunni prima o dopo le lezioni, la competenza a fornire questo tipo di servizio è dei Comuni e quindi esso è condizionato, oltre che dalle richieste dell'utenza, dalla disponibilità, soprattutto finanziaria e di personale, delle amministrazioni locali.

2.2. Insegnamento e apprendimento nella scuola dell'infanzia

Documenti di riferimento e tipi di attività

Nella scuola dell'infanzia il curriculum è definito sulla base delle Indicazioni nazionali per il curriculum applicate a partire dall'anno scolastico 2012/2013 e che sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative del 2004 e le Indicazioni per il curriculum del 2007.

Le nuove Indicazioni assegnano alla scuola la finalità generale dello sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. Assumono come orizzonte di riferimento verso cui tendere il Quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea con Raccomandazione del 18 dicembre 2006.

In particolare, la scuola dell'infanzia ha il fine di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e di avviarli alla cittadinanza. Sono previsti cinque campi di esperienza, ciascuno dei quali offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare e accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri: il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la

conoscenza del mondo.

Per ogni campo di esperienza vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, che rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo.

Nell'a.s. 2009/2010 l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione" è stato avviato, in via sperimentale, in tutte le scuole, compresa la scuola dell'infanzia. Non si tratta di una materia a se stante e i suoi contenuti sono sviluppati attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola. A partire dall'anno scolastico 2010/2011, questo insegnamento è divenuto un obiettivo irrinunciabile che tutte le scuole devono considerare nel proprio Pof.

Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, gli obiettivi di apprendimento sono definiti d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (Cei).

Metodi e materiali didattici

Gli insegnanti sono liberi nella scelta dei metodi didattici. Tuttavia, le Indicazioni nazionali per il curricolo indicano alcuni criteri generali per l'organizzazione dell'ambiente di apprendimento:

- una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come "base sicura" per nuove esperienze e nuove sollecitazioni;
- una promozione dell'apprendimento attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza;
- la predisposizione di spazi accoglienti, caldi, ben curati, orientati dal gusto estetico;
- una gestione distesa del tempo, in modo da consentire al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta;
- uno stile educativo dei docenti ispirato a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo "mondo", di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti.

2.3. Valutazione nella scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione assume il carattere della interpretazione più che della misurazione e del giudizio classificatorio per livelli di apprendimento. Lo strumento principale è quindi quello dell'osservazione occasionale e sistematica dei bambini al fine di cogliere e valutare le loro esigenze e di riequilibrare via via le proposte educative da condividere con le famiglie. Compito della scuola dell'infanzia è, infatti, identificare processi aperti da promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità.

La valutazione dei livelli di sviluppo prevede: un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola materna; dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di aggiustare ed individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento, e dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa e didattica e del significato globale dell'esperienza scolastica.

La pratica della documentazione consente di produrre tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell'apprendimento individuale e di gruppo.

3. ISTRUZIONE PRIMARIA

La scuola primaria è obbligatoria, ha la durata complessiva di 5 anni ed è frequentata da alunni di età compresa fra 6 e 11 anni. Pur mantenendo le proprie specificità, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anch'essa obbligatoria, formano il primo ciclo del sistema di istruzione e formazione, della durata complessiva di otto anni.

Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione è prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico dirigente scolastico, istituti comprensivi costituiti da scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anche scuole dell'infanzia.

La scuola primaria ha il compito di far acquisire gli apprendimenti di base e di porre le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva, guidando ciascun alunno ad elaborare il senso della propria esperienza.

Inoltre, la scuola primaria è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi. Questa articolazione ha finalità esclusivamente didattiche e non organizzative.

3.1. Organizzazione dell'istruzione primaria

Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione repubblicana (artt. 33-34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla istituzione e al funzionamento in tutto il territorio nazionale, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica dell'ambiente e alle condizioni sociali delle famiglie.

Per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti e realizzare il diritto allo studio di ciascuno, la normativa prevede servizi e sostegni di vario tipo. Tra questi il servizio di trasporto scolastico, la cui organizzazione per quanto riguarda l'istruzione primaria è di competenza dei Comuni secondo i criteri stabiliti dalle leggi regionali sul diritto allo studio. Per gli alunni in situazione di handicap tale servizio è gratuito.

Requisiti di ammissione e scelta della scuola

Hanno l'obbligo di iscrizione al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Possono essere iscritti anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tale decisione è una facoltà rimessa alle famiglie ma, per una scelta attenta e consapevole il Ministero raccomanda loro di avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base all'offerta formativa e agli orari di funzionamento. Tuttavia, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica.

In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo o di istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni. Dato che si tratta di un livello obbligatorio di istruzione, deve essere comunque garantito a tutti il diritto allo studio, attraverso forme di coordinamento a livello territoriale fra scuole ed enti locali.

L'età anagrafica è il criterio prioritario di riferimento anche per l'iscrizione e l'assegnazione alla classe degli alunni stranieri; in questo caso, però, il corpo docente può prendere in considerazione altri elementi, quali l'ordinamento degli studi del paese di provenienza, il percorso di studi seguito in precedenza, l'accertamento del livello di preparazione.

Gli alunni esterni che si iscrivono dal secondo anno in poi alla scuola primaria, devono sostenere un esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Livelli di età e gruppi di alunni

La scuola primaria dura cinque anni e, in genere, è frequentata da bambini di età compresa fra 6 e 11 anni.

La classe è il raggruppamento fondamentale dell'organizzazione scolastica. Gli alunni sono normalmente iscritti a ciascuna classe in base al criterio dell'età anagrafica. Tuttavia, è possibile la formazione di raggruppamenti diversi, con alunni di classi diverse, in relazione alle attività da svolgere e agli obiettivi da perseguire. La classe è formata da un minimo di 15 alunni a un massimo di 26-27 alunni. Questi limiti possono essere variati entro il limite del 10%. Di norma, il numero massimo di bambini per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili. Nelle scuole operanti nei Comuni montani o nelle piccole isole, il numero minimo di alunni per la costituzione di una classe è ridotto a 10.

Se la popolazione scolastica è in numero così esiguo da non consentire il funzionamento di classi distinte per età degli alunni, è possibile la costituzione delle pluriclas-

si, cioè classi diverse raggruppate in modo da costituire una sola classe dal punto di vista amministrativo. Il fenomeno, assolutamente marginale, riguarda oggi un limitatissimo numero di alunni. I docenti che operano nelle pluriclassi devono progettare e realizzare attività diversificate in relazione alle varie classi contemporaneamente presenti nel medesimo raggruppamento.

Gli insegnanti nella scuola primaria sono generalisti, ossia possono insegnare tutte le discipline. Il numero di insegnanti per classe varia in base all'organizzazione oraria (per i dettagli, cfr. "Orario settimanale e giornaliero"). Infatti, nelle classi funzionanti con i nuovi orari settimanali di 24, 27 o 30 ore, è previsto, di norma, l'impiego di un solo insegnante per classe, eventualmente affiancato da altri insegnanti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica. La presenza di due insegnanti, non in compresenza, è prevista per le classi funzionanti su 40 ore settimanali.

Organizzazione dell'anno scolastico

Come per la scuola dell'infanzia, il Ministero definisce ogni anno le scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e il calendario delle festività a rilevanza nazionale, che si applica a tutti i livelli di istruzione.

L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. Allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni. Ai fini della valutazione degli alunni, l'anno scolastico può essere suddiviso in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del collegio dei docenti valida per tutte le classi della stessa scuola.

A livello centrale viene definito il monte orario minimo e massimo delle attività didattiche. A partire dall'a.s. 2013/2014, si applica a tutte le classi della scuola primaria la nuova organizzazione oraria, definita su base settimanale e non più annuale.

Secondo la nuova organizzazione oraria, sono possibili le seguenti opzioni:

- orario di 24 ore settimanali;
- orario di 27 ore settimanali;
- orario fino a 30 ore settimanali, comprensivo di attività opzionali facoltative aggiuntive rispetto all'orario di 27 ore settimanali (fino a tre ore in più a settimana);
- orario di 40 ore settimanali, comprensive della mensa, corrispondente al modello del 'tempo pieno'.

Le famiglie esprimono la preferenza per l'orario al momento dell'iscrizione, in modo che la scuola possa organizzare le classi sulla base delle richieste. L'attivazione delle

classi funzionanti con l'orario fino a 30 ore o a 'tempo pieno' (40 ore) è subordinata alla disponibilità di organico e di servizi idonei, nonché alla presentazione di un numero di richieste sufficienti a costituire la classe.

Orario settimanale e giornaliero

L'orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana e nelle fasce antimeridiana e pomeridiana, viene deliberato dal consiglio di circolo o di istituto. Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di cinque giorni a settimana. In molte scuole primarie le lezioni sono organizzate dal lunedì al venerdì, ma il modello orario più diffuso è quello comprensivo anche del sabato.

Le scuole, sulla base della loro autonomia, possono adottare soluzioni flessibili, in base alle richieste delle famiglie, alle disponibilità di organico, alle strutture e ai servizi funzionanti. Il consiglio di circolo o di istituto, inoltre, può deliberare di distribuire il monte orario annuale complessivo del curriculum anche in forma diversificata nelle diverse settimane dell'anno scolastico, ferma restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali.

Per quanto riguarda infine l'accoglienza extrascolastica degli alunni prima o dopo le lezioni, la competenza a fornire questo tipo di servizio è dei Comuni e quindi esso è condizionato, oltre che dalle richieste dell'utenza, dalla disponibilità, soprattutto finanziaria e di personale, delle amministrazioni locali.

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria basata sull'orario settimanale di 30 ore (escluso il tempo dedicato alla mensa):

| | Pre-scuola | Durata delle lezioni | Pausa pranzo | Durata delle lezioni | Post-scuola |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Lunedì | 7.30-8.30 | 8.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-16.30 | 16.30-17.30 |
| Martedì | 7.30-8.30 | 8.30-13.00 | - | - | 13.00-14.00 |
| Mercoledì | 7.30-8.30 | 8.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-16.30 | 16.30-17.30 |
| Giovedì | 7.30-8.30 | 8.30-13.00 | - | - | 13.00-14.00 |
| Venerdì | 7.30-8.30 | 8.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-16.30 | 16.30-17.30 |
| Sabato | - | - | - | - | - |

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria basata sull'orario settimanale di 27 ore:

| | Pre-scuola | Durata delle lezioni | Pausa pranzo | Durata delle lezioni | Post-scuola |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Lunedì | - | 8.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.30-16.30 | 16.30-17.30 |
| Martedì | - | 8.00-13.00 | - | - | 13.00-14.00 |
| Mercoledì | - | 8.00-13.00 | - | - | 13.00-14.00 |
| Giovedì | - | 8.00-13.00 | - | - | 13.00-14.00 |
| Venerdì | - | 8.00-13.00 | - | - | 13.00-14.00 |
| Sabato | - | - | - | - | - |

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria basata sull'orario settimanale di 24 ore:

| | Pre-scuola | Durata delle lezioni | Pausa pranzo | Durata delle lezioni | Post-scuola |
|-----------|------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Lunedì | 7.00-8.20 | 8.20-12.20 | - | - | - |
| Martedì | 7.00-8.20 | 8.20-12.20 | - | - | - |
| Mercoledì | 7.00-8.20 | 8.20-12.20 | - | - | - |
| Giovedì | 7.00-8.20 | 8.20-12.20 | - | - | - |
| Venerdì | 7.00-8.20 | 8.20-12.20 | - | - | - |
| Sabato | 7.00-8.20 | 8.20-12.20 | - | - | - |

3.2. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione primaria

Curricolo, materie e numero di ore

Nella scuola primaria il curricolo è definito sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo, applicate a partire dall'anno scolastico 2012/2013, che, come già anticipato nella descrizione della scuola dell'infanzia, sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati del 2004 e le Indicazioni per il curricolo del 2007. Sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo, la finalità specifica della scuola primaria è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base.

Le discipline previste dalle nuove Indicazioni per i cinque anni di scuola primaria sono: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. A queste discipline si aggiunge l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", che, con le nuove Indicazioni del 2012, supera definitivamente la fase sperimentale, avviata nell'a.s. 2009/2010. Non si tratta di una materia a se stante e i suoi contenuti sono sviluppati attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola. Questo insegnamento è un obiettivo irrinunciabile che tutte le scuole devono considerare nel proprio piano dell'offerta formativa.

Per ogni disciplina sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria, che hanno carattere prescrittivo, e gli obiettivi di apprendimento, che individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Come per la scuola dell'infanzia, gli obiettivi di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica sono definiti d'intesa con la Cei.

Nella scuola primaria non sono previsti orari disciplinari. Solo l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica hanno un orario definito: per l'insegnamento della lingua inglese sono previste un'ora nella classe prima, due ore nella classe seconda e tre ore nelle classi terza, quarta e quinta, per un totale minimo obbligatorio

di 396 ore nel corso della scuola primaria. All'insegnamento della religione cattolica o alle attività alternative per coloro che decidono di non avvalersi di tale insegnamento, sono invece riservate due ore settimanali.

Metodi e materiali didattici

La libertà d'insegnamento è un principio stabilito dalla Costituzione italiana (art.33), e da esso discende la libertà di scelta metodologica dei docenti. La scelta e l'utilizzazione dei metodi e dei materiali didattici deve essere coerente con il Pof della scuola che, a sua volta, deve essere progettato in coerenza con gli obiettivi educativi indicati per i vari indirizzi e livelli di studio a livello nazionale.

Ferma restando la libertà di insegnamento, le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 (cfr. "Curricolo, materie e numero di ore" in 3.2.) individuano alcune impostazioni metodologiche di fondo, come, per esempio, la valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni, la promozione di attività di esplorazione e scoperta, l'incoraggiamento all'apprendimento cooperativo, lo sviluppo della consapevolezza del proprio modo di apprendere, la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio.

I libri di testo sono adottati dal collegio dei docenti di ciascuna scuola in base alle scelte degli insegnanti di ciascuna classe. I libri sono gratuiti per gli alunni e la spesa per l'acquisto è a carico dei Comuni, secondo quanto stabilito da ciascuna legge regionale sul diritto allo studio. Il Ministero stabilisce il prezzo di copertina dei libri.

Le scuole primarie sono tenute ad adottare nuovi libri di testo ogni cinque anni, scegliendo tra i testi per i quali gli editori si sono impegnati a non modificarne il contenuto per cinque anni (ad eccezione delle parti che richiedono aggiornamenti necessari), e che sono disponibili anche in forma digitale o mista. Dal 1° settembre 2013 è stata prevista l'eliminazione di tale vincolo, inoltre, a partire dal 2014/2015, le scuole potranno adottare esclusivamente libri di testo nella versione digitale o mista.

Le scuole primarie sono generalmente dotate di molti materiali e strumenti didattici. È incentivata la predisposizione di laboratori o di spazi attrezzati come biblioteche, palestre, laboratori scientifici e musicali. In genere, le scuole primarie dispongono di laboratori di informatica per il supporto alla didattica, mentre diverse classi sono dotate di lavagne interattive multimediali (Lim).

L'acquisto dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature didattiche è di competenza di ogni singola istituzione scolastica, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio. Anche gli enti locali possono contribuire a tali acquisti sulla base di quanto stabilito dalla rispettiva legge regionale sul diritto allo studio.

3.3. Valutazione nell'istruzione primaria

Valutazione degli alunni

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto

(cfr. "Organizzazione dell'anno scolastico" in 3.1.). Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico. Non sono previsti esami al termine della scuola primaria.

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata al docente o ai docenti contitolari della classe e riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Pof, nel quale il collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole discipline avviene con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Il comportamento viene, invece, valutato attraverso un giudizio espresso nelle forme (analitica o sintetica) deliberate dal collegio dei docenti della scuola. Alla fine di ogni periodo e alla fine di ogni anno scolastico, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione che riporta, sia in cifre sia in lettere, i voti numerici ottenuti in ciascuna disciplina e il giudizio sul comportamento. Per l'alunno che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, il docente redige una nota descrittiva, consegnata separatamente, sull'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne consegue.

A parte questi requisiti fondamentali, le scuole hanno comunque autonomia per la predisposizione del proprio modello di scheda di valutazione. La valutazione nella quotidianità scolastica viene svolta in autonomia dal singolo docente.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata avviene secondo le modalità descritte sopra (voto in decimi) e si riferisce al comportamento, alle discipline e alle attività previste dal piano educativo individualizzato. Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) certificati, la valutazione deve tenere conto delle specifiche situazioni individuali. Nel caso di alunni degenti che frequentano i corsi organizzati presso gli ospedali, i docenti di tali corsi comunicano alla scuola di provenienza gli elementi relativi al percorso formativo seguito dall'alunno in modo da renderne possibile la valutazione degli apprendimenti. Nel caso di degenza prolungata che superi il tempo di frequenza a scuola, è il docente del corso in ospedale che, coordinandosi con la scuola di appartenenza, effettua la valutazione.

Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Invalsi. Per il livello primario, le rilevazioni devono essere effettuate, di norma, nelle classi seconda e quinta. I risultati vengono restituiti alle scuole sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, domanda per domanda, in modo da offrire ai dirigenti e agli insegnanti strumenti utili all'autovalutazione e al miglioramento della didattica.

Avanzamento degli alunni

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva sulla base degli esiti dello scrutinio finale, al quale partecipano tutti i docenti contitolari della classe. Non sono previsti

esami finali per il passaggio da una classe a quella successiva. La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. Se l'alunno è stato comunque ammesso nonostante alcune carenze, ne viene data notizia alle famiglie attraverso una nota inserita nella scheda di valutazione.

Anche il passaggio dall'ultimo anno di scuola primaria al primo anno di scuola secondaria di primo grado avviene con le stesse modalità. Gli alunni non devono sostenere un esame conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato "primo ciclo" e, infatti, la Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di ciascun ciclo di istruzione.

Certificazione

Le valutazioni periodiche e finali relative agli apprendimenti e al comportamento vengono documentate nella scheda di valutazione dell'alunno. Nel frontespizio della scheda di valutazione rilasciata al termine dell'anno scolastico, viene riportata anche l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva. La scheda di valutazione viene consegnata alle famiglie.

Al termine dell'ultimo anno della scuola primaria gli alunni ricevono, come gli altri anni, la scheda individuale di valutazione, sul cui frontespizio è riportata l'ammissione o non ammissione al primo anno della scuola secondaria di primo grado. La scheda è accompagnata da una certificazione che descrive le competenze raggiunte dall'alunno al termine della scuola primaria.

Secondo le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo oggetto di certificazione sono le competenze previste nel "Profilo dello studente al termine del primo ciclo". Il profilo, all'interno delle Indicazioni, descrive infatti in forma essenziale le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che gli alunni devono mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. I traguardi per lo sviluppo delle competenze costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese.

Non è previsto il rilascio di una certificazione specifica che attesti il completamento del percorso di istruzione primaria, dal momento che esso fa parte del più ampio primo ciclo di istruzione.

Le scuole predispongono autonomamente sia la scheda di valutazione sia l'attestato, purché ciò avvenga nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dal Ministero (cognome e nome dell'alunno, data di nascita, classe frequentata, riferimento agli atti d'ufficio e al giudizio formulato dagli insegnanti di classe, dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva, firma del dirigente scolastico).

3.4. Varianti organizzative e strutture alternative nell'istruzione primaria

Non esistono varianti organizzative e strutture alternative significative della scuola

primaria, al di là della distinzione sull'orario di funzionamento. Tuttavia, è ammessa la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nella modalità della scuola familiare, o presso una scuola meramente privata.

Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. In questo caso i genitori devono presentare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, un'apposita dichiarazione, da rinnovare ogni anno, di possedere le capacità tecniche ed economiche per sostenere questo tipo di istruzione. Il dirigente scolastico ha l'onere di accertare la fondatezza della certificazione.

Gli alunni che assolvono l'obbligo di istruzione nella scuola familiare devono sostenere un esame di idoneità ogni anno e, comunque, nel caso decidano di iscriversi a una classe della scuola statale o paritaria. Coloro che frequentano una scuola meramente privata, devono sostenere l'esame di idoneità solo per iscriversi a una scuola statale o paritaria e al termine della scuola primaria per accedere alla scuola secondaria di primo grado. Gli esami di idoneità si svolgono presso le scuole statali o paritarie.

L'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto allo studio viene garantito anche ai bambini in situazione di degenza. L'offerta formativa per i bambini ospedalizzati si realizza, per tutti i livelli scolastici, sia attraverso la scuola in ospedale che con l'istruzione domiciliare. Nei principali ospedali e reparti pediatrici sono attive le sezioni ospedaliere in cui insegnanti adeguatamente preparati assicurano agli alunni un'offerta formativa corrispondente a quella della scuola ordinaria. Inoltre, viene mantenuto uno stretto rapporto con la scuola di appartenenza del bambino, anche ai fini della valutazione periodica e finale del percorso di istruzione che, in casi di periodi di degenza particolarmente lunghi, viene effettuata direttamente dagli insegnanti dei corsi in ospedale.

L'alunno che non è ricoverato in ospedale ma che, per motivi di salute, è impossibilitato a frequentare la scuola per un lungo periodo di tempo può, attraverso il servizio di istruzione domiciliare, essere seguito a casa da uno o più insegnanti. Il servizio viene attivato dietro richiesta documentata dei genitori alla scuola di appartenenza che redige uno specifico progetto didattico da sottoporre all'approvazione dell'Usc competente.

La formazione culturale dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari è garantita attraverso l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo, adattati alle esigenze derivanti dalla condizione di detenzione. Nel caso di detenuti in età di obbligo scolastico, l'Ordinamento penitenziario prevede che il Miur, d'intesa con il Ministero della giustizia, dia specifiche direttive agli organi periferici affinché questi attivino i corsi presso gli istituti penitenziari. I corsi sono organizzati e distribuiti presso le strutture tenendo conto delle esigenze educative della popolazione reclusa. I corsi si svolgono a cura delle amministrazioni educative competenti del Miur con la collaborazione degli istituti di detenzione che devono mettere a disposizione e attrezzare i locali.

4. ISTRUZIONE SECONDARIA

4.1. Organizzazione dell'istruzione secondaria inferiore generale

Tipi di istituti

L'istruzione secondaria inferiore è offerta dalle scuole secondarie di primo grado, sia statali che paritarie presenti in modo generalizzato su tutto il territorio nazionale.

Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione è prevista, come per la scuola primaria, la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico dirigente scolastico, istituti comprensivi costituiti da scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anche scuole dell'infanzia.

È ammessa anche la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nella modalità della scuola familiare, o presso una scuola meramente privata, né statale e né paritaria.

Non esistono tipologie diverse di scuola secondaria di primo grado.

Accessibilità geografica

Come per la scuola primaria, rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione repubblicana (artt. 33-34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni). Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica sono attribuite alle Regioni, in modo da realizzare il più razionale utilizzo delle risorse insieme alla migliore efficacia del sistema.

Per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti e realizzare il diritto allo studio di ciascuno, la normativa prevede servizi e sostegni di vario tipo. Tra questi il servizio di trasporto scolastico, la cui organizzazione per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, è di competenza dei Comuni secondo i criteri stabiliti dalle leggi regionali sul diritto allo studio. Per gli alunni in situazione di handicap tale servizio è gratuito.

Requisiti di ammissione e scelta della scuola

Hanno l'obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso dell'attestato finale di ammissione rilasciato al termine della scuola primaria. Gli alunni delle scuole statali o paritarie non devono sostenere alcun esame conclusivo per passare dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, in quanto gli esami vengono sostenuti solo a conclusione di ogni ciclo di istruzione (il primo ciclo si conclude con l'ultimo anno di istruzione secondaria di primo grado).

Gli alunni che provengono da una scuola meramente privata o familiare, accedono all'istruzione secondaria di primo grado a seguito del superamento di un esame di idoneità sostenuto presso una scuola statale o paritaria. Comunque, i candidati devono essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

In generale, come per la scuola primaria, la scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. Tuttavia, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica.

Per la scuola secondaria di primo grado, in caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole. Dato che si tratta di un livello obbligatorio di istruzione, deve essere comunque garantito a tutti il diritto allo studio, attraverso forme di coordinamento a livello territoriale fra scuole e enti locali. La domanda di iscrizione viene trasmessa direttamente dalla scuola primaria di appartenenza alla scuola secondaria di primo grado prescelta.

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli studenti firmano il "Patto di corresponsabilità", un documento che definisce in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e degli studenti (es. uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola).

Livelli di età e gruppi di alunni

La scuola secondaria di primo grado ha la durata di tre anni e, in genere, è frequentata da ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni. In futuro, in seguito alla possibilità di iscrizione anticipata a partire dalla scuola dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado potrà essere frequentata anche da ragazzi di 10 anni.

Le classi sono organizzate in base all'età. Le prime classi sono formate da un minimo di 18 a un massimo di 27-28 alunni, mentre le classi seconde e terze devono essere costituite da un minimo di 20 alunni. Questi limiti possono essere variati entro il limite del 10%. Di norma, il numero massimo di alunni per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili. Nelle scuole operanti nei Comuni montani o nelle piccole isole, il numero minimo di alunni per la costituzione di una classe è ridotto a 10. Se la popolazione scolastica è in numero così esiguo da non consentire il funzionamento di classi distinte per età degli alunni, è possibile costituire classi con alunni di età diverse. Il fenomeno, assolutamente marginale, riguarda oggi un limitatissimo numero di alunni.

In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più discipline. In genere, gli insegnanti seguono la classe per tutto il percorso di tre anni.

Organizzazione dell'anno scolastico

Il Ministero definisce ogni anno le scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e il calendario delle festività a rilevanza nazionale. Come per il livello primario, anche a livello secondario inferiore l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. Allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni. Ai fini della valutazione degli alunni, l'anno scolastico può essere suddiviso in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del collegio dei docenti, valida per tutte le classi della stessa scuola.

A livello centrale viene definito il monte orario minimo e massimo delle attività didattiche. Attualmente, l'orario annuale minimo è di 990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. Sono possibili i seguenti modelli di orario settimanale:

- il "tempo ordinario", costituito da 30 ore settimanali (29 ore più 1 ora in media a settimana per attività di approfondimento in materie letterarie), corrispondenti all'orario obbligatorio annuale di 990 ore;
- il "tempo prolungato", costituito da una media di 36 ore settimanali o, in via eccezionale, 40 ore comprensive del tempo destinato alla mensa.

Al momento dell'iscrizione le famiglie esprimono la propria preferenza per uno dei due modelli di orario.

Organizzazione dell'orario settimanale e giornaliero

Come per la scuola primaria, l'orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana viene deliberato dal consiglio di circolo/ consiglio di istituto. Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di cinque giorni a settimana, ma le scuole hanno autonomia per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario giornaliero. In genere, le scuole applicano un orario delle lezioni comprensivo anche del sabato.

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria basata sull'orario settimanale di 30 ore, incluso il sabato

| | Pre-scuola | Durata delle lezioni | Pausa pranzo | Durata delle lezioni | Post-scuola |
|-----------|------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Lunedì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Martedì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Mercoledì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Giovedì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Venerdì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Sabato | - | 8.15-13.15 | - | - | - |

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria basata sull'orario settimanale di 36 ore, incluso il sabato

| | Pre-scuola | Durata delle lezioni | Pausa pranzo | Durata delle lezioni | Post-scuola |
|-----------|------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Lunedì | - | 8.15-13.15 | 13.15-14.15 | 14.15-16.15 | - |
| Martedì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Mercoledì | - | 8.15-13.15 | 13.15-14.15 | 14.15-16.15 | - |
| Giovedì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Venerdì | - | 8.15-13.15 | 13.15-14.15 | 14.15-16.15 | - |
| Sabato | - | 8.15-13.15 | - | - | - |

4.2. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione secondaria inferiore generale

Curricolo, materie e numero di ore

Come per la scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado il curricolo è definito sulla base delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012.

Finalità specifica della scuola secondaria di primo grado è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base. In particolare, in questa fase del percorso scolastico si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo.

Le discipline previste dalle nuove Indicazioni per i tre anni di scuola secondaria di primo grado sono: italiano, inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia.

Per ogni disciplina sono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria, che hanno carattere prescrittivo, e gli obiettivi di apprendimento, che individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Anche a livello di scuola secondaria di primo grado, per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica, gli obiettivi di apprendimento sono definiti d'intesa con la Cei.

Con le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo viene confermato il superamento della fase sperimentale dell'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione" specificando che la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, e che obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, in modo da scegliere e agire in modo consapevole e impegnarsi a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

Le seguenti tabelle, distinte per modello di orario, riportano le ore di insegnamento relative alle singole discipline. Un'ora va considerata di 60 minuti. Le tabelle si appli-

cano a ciascuno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.

Orario obbligatorio (30 ore settimanali):

| Insegnamenti | Monte ore settimanale | Monte ore annuale |
|---|-----------------------|-------------------|
| Italiano, storia, geografia | 9 | 297 |
| Attività di approfondimento in materie letterarie | 1 | 33 |
| Matematica e scienze | 6 | 198 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| 2° Lingua comunitaria | 2 | 66 |
| Arte e immagine | 2 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione cattolica | 1 | 33 |
| | 30 | 990 |

Orario prolungato (da 36 fino a 40 ore settimanali):

| Insegnamenti | Monte ore settimanale | Monte ore annuale |
|--|-----------------------|-------------------|
| Italiano, storia, geografia | 15 | 495 |
| Matematica e scienze | 9 | 297 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| 2° Lingua comunitaria | 2 | 66 |
| Arte e immagine | 2 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione cattolica | 1 | 66 |
| Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline | 1/2 | 33/66 |
| | 39/40 | 1287/1320 |

A richiesta delle famiglie, e compatibilmente con l'organico della singola scuola, è possibile destinare all'insegnamento della lingua inglese 5 ore complessive settimanali, utilizzando, oltre alle 3 ore previste dall'orario, le 2 ore settimanali dedicate all'insegnamento della seconda lingua straniera. Queste ultime possono essere utilizzate anche per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda per gli alunni stranieri.

Metodi di insegnamento e materiali didattici

La libertà di insegnamento, come per il livello primario, è un principio costituzionale e alcune impostazioni metodologiche sono individuabili nelle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012 (cfr. "Metodi e materiali didattici" in 3.2).

Le Indicazioni nazionali del 2004 non forniscono indicazioni metodologiche particolari, ma sul piano generale propongono la personalizzazione degli interventi.

Nel concreto della vita delle classi i metodi più utilizzati sono la lezione nelle sue varie forme, le esercitazioni, il lavoro di gruppo. In genere le scuole dispongono della palestra, della biblioteca e dei laboratori di informatica, scienze, multimedialità. Sempre più classi sono dotate di LIM. I libri di testo sono scelti dagli insegnanti delle varie discipline e adottati dal collegio dei docenti e, in linea di massima, non sono gratuiti.

A seconda delle specifiche situazioni regionali e in base a determinati limiti di reddito, può essere prevista una semigratuità dei libri di testo. Inoltre, il Ministero stabilisce ogni anno il prezzo massimo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte. Per contenere la spesa a carico delle famiglie è prevista anche la possibilità del noleggio dei testi e del comodato d'uso, così come il rimborso parziale delle spese.

Le scuole secondarie di primo grado sono tenute ad adottare nuovi libri di testo ogni sei anni, scegliendo tra i testi per i quali gli editori si sono impegnati a non modificarne il contenuto per cinque anni (ad eccezione delle parti che richiedono aggiornamenti necessari), e che sono disponibili anche in forma digitale o mista. Dal 1° settembre 2013 è stata prevista l'eliminazione di tale vincolo. Inoltre, a partire dal 2014/2015, le scuole potranno adottare esclusivamente libri di testo nella versione digitale o mista.

4.3. Valutazione nell'istruzione secondaria inferiore generale

Valutazione degli alunni

Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria" prevede, tra i diritti dello studente, quello ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto.

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che gli alunni sostengono alla fine del terzo anno del percorso scolastico.

Le valutazioni periodiche e annuali, così come la certificazione delle competenze acquisite, sono svolte dai docenti della classe.

Valutazione periodica e annuale

La valutazione periodica e annuale degli alunni riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Pof, nel quale il collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la

valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado.

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento viene effettuata con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Un voto pari a 6/10 corrisponde a una valutazione sufficiente.

Alla fine di ogni periodo e alla fine di ogni anno scolastico, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione che riporta, sia in cifre sia in lettere, i voti numerici ottenuti in ciascuna disciplina, compreso il comportamento. Per l'alunno che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, il docente redige una nota descrittiva, consegnata separatamente, sull'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne consegue.

A parte questi requisiti fondamentali, le scuole hanno comunque autonomia per la predisposizione del proprio modello di scheda di valutazione.

La valutazione degli alunni nella pratica quotidiana è rimessa all'autonomia del singolo docente.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, un alunno deve frequentare almeno tre quarti del monte orario annuale. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe. Tuttavia, se il numero delle assenze è tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione, l'alunno non può comunque essere ammesso all'anno successivo o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, le scuole definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell'anno, e stabilisce quali sono le deroghe al limite minimo.

La valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni è affidata all'Invalsi per le classi prima e terza del livello secondario inferiore. I risultati vengono restituiti alle scuole sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, domanda per domanda, in modo da offrire ai dirigenti e agli insegnanti strumenti utili all'autovalutazione e al miglioramento della didattica.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Per essere ammessi all'esame sono necessari i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale;
- aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o superiore a 6/10 in ogni materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto;
- aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o superiore a 6/10 nel comportamento (un voto inferiore a 6/10 nel comportamento comporta sempre la non ammissione all'esame).

L'ammissione all'esame è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe con un giudizio di idoneità espresso con un voto numerico in decimi.

Per lo svolgimento degli esami, in ogni scuola viene costituita una commissione composta dagli insegnanti delle classi e da un membro esterno che la presiede. La commissione si articola in sottocommissioni, corrispondenti alle classi, che si occupano dello svolgimento e della valutazione delle prove d'esame.

L'esame prevede una prova scritta di carattere nazionale elaborata dall'Invalsi e quattro prove scritte sulle seguenti materie: italiano, matematica ed elementi di scienza e tecnologie, le due lingue comunitarie studiate. Le quattro prove scritte sono elaborate dalla commissione d'esame. Oltre alle quattro prove scritte e alla prova scritta di carattere nazionale, gli studenti devono sostenere un colloquio orale su tutte le materie dell'ultimo anno. Le prove si svolgono in giorni diversi in base al calendario stabilito a livello di singola scuola, ad eccezione della prova di carattere nazionale che si svolge in tutto il paese nella data stabilita ogni anno dal Ministero.

L'esame conclusivo viene valutato in modo complessivo con l'attribuzione di un unico voto numerico in decimi. Il voto finale viene calcolato facendo la media dei voti ottenuti in tutte le prove scritte, compresa quella di carattere nazionale, nel colloquio pluridisciplinare e nel giudizio di idoneità espresso per l'ammissione all'esame. L'esame è superato con esito positivo se la valutazione complessiva è uguale o superiore a 6/10. A coloro che ottengono un voto finale di 10/10 può essere attribuita la lode, con decisione della commissione assunta all'unanimità.

Nella classe terza, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il punteggio della prova Invalsi per la valutazione esterna degli apprendimenti influisce anche per circa un settimo sul voto finale dello studente, in quanto fa media con i voti delle altre prove e con quello dell'ammissione all'esame.

Il voto finale ottenuto all'esame è illustrato da una certificazione analitica delle competenze e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e il conseguimento del relativo diploma costituiscono titolo per l'accesso al secondo ciclo di istruzione.

Avanzamento degli alunni

Per essere ammessi all'anno successivo e all'esame conclusivo del primo ciclo è necessario, oltre alla frequenza minima richiesta, avere ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento. La non ammissione deve essere deliberata dal consiglio di classe a maggioranza, così come l'ammissione in presenza di insufficienze.

Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

Certificazione

Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli alunni i risultati delle valutazioni periodiche e finali. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentate nella scheda di valutazione dell'alunno.

A coloro che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione viene rilasciato il "Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione", firmato dal presidente della commissione esaminatrice. Sul diploma viene riportata la votazione espressa in decimi attribuita in sede di esame. I diplomi sono stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato sulla base del modello fornito dal Miur, e sono distribuiti alle scuole attraverso gli uffici territoriali degli Usr. Il Ministero ha fornito anche un modello di certificato, che accompagna il diploma, sul quale sono riportati i dati anagrafici dello studente, la votazione ottenuta espressa in decimi, la durata del corso di studi, la lingua straniera e lo strumento musicale che sono stati oggetto di esame e il numero progressivo di iscrizione del "Registro dei diplomi", custodito dalla scuola sotto la responsabilità del dirigente scolastico.

Secondo le nuove Indicazioni nazionali per il curriculum, oggetto di certificazione sono le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo. Il Profilo, all'interno delle Indicazioni, descrive infatti in forma essenziale le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione.

Per la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado è prevista la predisposizione di un apposito modello da parte del Miur.

4.4. Organizzazione dell'istruzione secondaria superiore generale

Dopo avere completato il primo ciclo di istruzione, gli studenti accedono obbligatoriamente al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Infatti, l'istruzione è obbligatoria fino a 16 anni di età e copre anche i primi due anni del secondo ciclo. A questo livello, gli studenti possono scegliere fra i percorsi generali e professionali offerti nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado di competenza statale, e i corsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione profes-

sionale (Ifp) di competenza regionale.

L'istruzione secondaria di secondo grado, sia generale che professionale, è stata riorganizzata. Dall'a.s. 2010/2011 la riforma è stata applicata a partire dalle prime classi ed entrerà a completo regime nell'a.s. 2014/2015. Le informazioni che seguono si basano sulla nuova organizzazione dell'istruzione secondaria di secondo grado di tipo generale.

Tipi di istituti

L'istruzione secondaria di secondo grado di tipo generale, della durata di cinque anni, si svolge in 6 tipi di licei: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Dopo un biennio comune, il liceo artistico offre i seguenti indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia.

Il liceo scientifico offre, oltre al percorso ordinario, anche un'opzione in scienze applicate, mentre il liceo delle scienze umane offre anche un'opzione economico-sociale.

Accessibilità geografica

Come per i livelli di istruzione trattati in precedenza, rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione repubblicana (artt. 33-34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni).

Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica sono attribuite alle Regioni, in modo da garantire un uso più razionale delle risorse e un sistema scolastico più efficiente.

Requisiti di ammissione e scelta della scuola

L'obbligo di istruzione dura complessivamente 10 anni e copre i primi due anni del secondo ciclo. Perciò, coloro che hanno concluso con successo il primo ciclo di istruzione, devono iscriversi alle scuole dell'istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali), o ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Oltre al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, non sono richiesti altri requisiti per essere ammessi al liceo.

In generale, la scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. Tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole. La domanda di iscrizione

viene trasmessa direttamente dalla scuola di appartenenza alla scuola secondaria di secondo grado prescelta.

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli studenti firmano il "Patto di corresponsabilità", un documento che definisce in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e degli studenti (es. uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici a scuola).

Livelli di età e gruppi di alunni

I percorsi liceali sono destinati a studenti di età compresa di norma fra 14 e 19 anni e sono organizzati, solo a fini didattici, in due bienni seguiti da un ultimo anno.

In linea generale, nelle scuole secondarie di secondo grado le classi sono formate da un minimo di 27 e un massimo di 30 studenti; negli anni successivi le classi non possono avere meno di 22 studenti. Di norma, il numero massimo di alunni per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili. I predetti numeri hanno valore indicativo e possono subire variazioni sia in aumento sia in diminuzione in relazione alla necessità di rispettare le dotazioni organiche stabilite dall'Usr.

In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più materie appartenenti alla stessa area (per es., matematica e scienze).

Organizzazione dell'anno scolastico

Come per i livelli di istruzione già trattati (primario e secondario inferiore), il Miur definisce ogni anno le scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e il calendario delle festività a rilevanza nazionale. Le singole Regioni determinano il calendario scolastico (inizio e fine delle lezioni, periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali, altri periodi di vacanza) per adattarlo alle esigenze del proprio territorio. Ogni anno, il Ministero pubblica sul suo sito un prospetto riassuntivo locale dei calendari scolastici per Regione.

L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno (l'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado deve concludersi entro il mese di luglio). Allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni, distribuiti su 33 settimane. Ai fini della valutazione degli alunni, l'anno scolastico può essere suddiviso in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del collegio dei docenti.

Il monte orario obbligatorio annuale e settimanale (calcolato su 33 settimane l'anno) è definito a livello centrale. Il monte orario minimo annuale e settimanale varia a seconda del tipo di liceo e della classe.

Liceo artistico: l'orario obbligatorio comune a tutti gli indirizzi è di 1122 ore l'anno (circa 34 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 759 ore l'anno (circa 23 ore a

settimana) nelle classi terza e quarta e 693 ore (circa 21 ore a settimana) nella classe quinta. Oltre all'orario comune, 396 ore l'anno (circa 12 ore a settimana), nelle classi terza e quarta, e 462 ore l'anno (circa 14 ore a settimana), nella classe quinta, sono destinate a materie specifiche di ciascun indirizzo.

Liceo classico: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 1023 ore (circa 31 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Liceo linguistico: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Liceo musicale e coreutico: 594 ore l'anno (circa 18 ore a settimana) comuni ai due ambiti di studio - musicale e coreutico - più 462 ore l'anno (circa 14 ore a settimana) specifiche per ciascun ambito, per un totale di 1056 ore l'anno.

Liceo scientifico: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Liceo delle scienze umane: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Per ogni liceo, la normativa prevede anche la distribuzione dell'orario annuale per materia.

Organizzazione dell'orario settimanale e giornaliero

L'orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana viene deliberato dal consiglio di circolo o di istituto, come nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di cinque giorni a settimana, ma le scuole hanno autonomia per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario giornaliero. In genere, le scuole applicano un orario delle lezioni comprensivo anche del sabato.

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria settimanale. Nell'orario sono inclusi gli intervalli fra una lezione e l'altra.

| | Pre-scuola | Durata delle lezioni | Pausa pranzo | Durata delle lezioni | Post-scuola |
|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Lunedì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Martedì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Mercoledì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Giovedì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Venerdì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Sabato | - | 8.15-12.15 | - | - | - |

4.5. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione secondaria superiore generale

Curricolo, materie e numero di ore

I cinque anni di studio nei licei sono organizzati, solo per fini didattici, in due bienni e in un ultimo anno. Il primo biennio ha lo scopo di approfondire e sviluppare conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente nel primo ciclo di istruzione, che poi vengono ulteriormente sviluppate nel secondo biennio. Nell'ultimo anno gli studenti dovrebbero avere pienamente raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento previsti dal curricolo per ogni indirizzo di studio e avere completato il proprio Profilo educativo, culturale e professionale (Pecup).

I primi due anni del secondo ciclo di istruzione e formazione sono obbligatori. Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e le competenze che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine dell'istruzione obbligatoria al di là dei programmi specifici per i diversi percorsi di istruzione secondaria superiore.

Tali saperi e competenze sono organizzati in riferimento a quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere lungo tutto l'arco della vita. Le competenze chiave sono: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, e, infine, acquisire e interpretare l'informazione.

A seguito della riforma del secondo ciclo di istruzione, i programmi dei licei sono stati rivisti. I nuovi curricoli sono ora definiti nelle "Indicazioni nazionali per i licei".

Le Indicazioni nazionali stabiliscono gli obiettivi specifici di apprendimento per ciascun tipo di liceo. Gli obiettivi specifici di apprendimento descrivono, per ogni materia, le conoscenze e le abilità che lo studente dovrebbe acquisire e che costituiscono le condizioni indispensabili per lo sviluppo delle competenze. Le Indicazioni nazionali includono anche il Pecup dello studente, che rappresenta ciò che uno studente deve conoscere e saper fare al termine di un percorso liceale.

Come nei livelli precedenti di istruzione, l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione" è divenuto un obiettivo irrinunciabile che tutte le scuole devono considerare nel proprio piano dell'offerta formativa. I contenuti di tale insegnamento vengono sviluppati attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola nell'ambito dell'area storico-geografica e storico-sociale.

I piani di studio per ogni liceo¹ indicano il monte orario annuale obbligatorio per ogni

(¹) I piani di studio per ogni tipo di liceo, indirizzo e opzione, sono pubblicati negli allegati da B a G del DPR 89/2010.

materia. Un'ora di lezione è considerata di 60 minuti; tuttavia, le scuole possono decidere di organizzare lezioni di durata inferiore, purché venga rispettato il monte orario annuale obbligatorio stabilito per ogni materia.

In tutti i licei, nel quinto anno è obbligatorio il Clil (*Content and Language Integrated Learning*), l'insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera. Nel liceo linguistico, il Clil è obbligatorio a partire dalla terza classe e in una seconda lingua straniera a partire dalla quarta classe. In tutti i licei, ad eccezione del liceo scientifico con opzione in scienze applicate, l'insegnamento della matematica nel primo e secondo anno include anche l'informatica.

In tutti i licei, infine, la materia "scienze umane" include biologia, chimica, e scienze della terra.

Le scuole, nell'ambito del Pof, possono offrire insegnamenti aggiuntivi che devono essere coerenti con il Pecup previsto per ogni liceo. Tali insegnamenti sono facoltativi per gli studenti che, una volta scelto il corso, hanno l'obbligo di frequenza. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva.

Gli insegnamenti facoltativi non possono eccedere il 20% dell'orario complessivo previsto per il primo biennio, il 30% dell'orario del secondo biennio e il 20% dell'orario del quinto anno.

Metodi di insegnamento e materiali didattici

In generale, la progettazione didattica prevede un lavoro a livello di dipartimenti, per definire gli obiettivi disciplinari relativi alle varie annualità in ciascuna disciplina, o area disciplinare, e a livello di consiglio di classe per definire gli obiettivi trasversali. Per quanto riguarda la didattica, nell'ultimo decennio sono state sviluppate alcune attenzioni: alla prevenzione e contrasto della dispersione, al metodo di studio, al potenziamento e al recupero, così come è aumentato l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le scuole sono generalmente dotate della palestra, della biblioteca, dei laboratori scientifici e informatici, nonché di altri laboratori a seconda della specificità dei percorsi di studio delle singole scuole.

I libri di testo sono scelti dagli insegnanti delle varie discipline e adottati dal collegio dei docenti. I testi scolastici sono molti e vari, alcuni assai costosi, come dizionari e atlanti. Il Miur, nelle circolari annuali sull'adozione dei libri di testo, segnala "l'inderogabile esigenza di porre la massima attenzione al contenimento della spesa per le famiglie". Con un proprio decreto, il Ministero stabilisce ogni anno il prezzo massimo della dotazione libraria necessaria, nel rispetto del quale i docenti devono operare le proprie scelte. Per contenere la spesa a carico delle famiglie è prevista anche la possibilità del noleggio dei testi e del comodato d'uso, così come il rimborso parziale delle spese.

Le scuole secondarie di secondo grado sono tenute ad adottare nuovi libri di testo ogni sei anni, scegliendo tra i testi per i quali gli editori si sono impegnati a non modificarne il contenuto per cinque anni (ad eccezione delle parti che richiedono aggiornamenti necessari), e che sono disponibili anche nella forma digitale o mista.

Dal 1° settembre 2013 è stata prevista l'eliminazione di tale vincolo. Inoltre, dal 2014/2015, le scuole potranno adottare esclusivamente libri di testo nella versione digitale o mista.

4.6. Valutazione nell'istruzione secondaria superiore generale

Valutazione degli studenti

Come per il livello secondario inferiore di istruzione, lo "Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria" prevede, tra i diritti dello studente, quello ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che gli alunni sostengono alla fine del quinto anno del percorso scolastico. Le valutazioni periodiche e annuali, così come la certificazione delle competenze acquisite, sono effettuate dai docenti della classe.

Gli apprendimenti degli studenti sono oggetto anche di una valutazione esterna effettuata dall'Invalsi nelle classi seconde e quinte. Poiché il sistema è in fase di progressiva costruzione, le rilevazioni sono arrivate a coinvolgere la classe seconda. I risultati vengono restituiti alla scuola sia in forma aggregata sia in forma disaggregata domanda per domanda, in modo da offrire ai dirigenti e agli insegnanti strumenti utili all'autovalutazione e al miglioramento della didattica.

Valutazione periodica e annuale

La valutazione periodica e finale degli alunni, come per il livello primario e per il livello secondario inferiore, riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine dell'obbligo di istruzione (16 anni di età) e a conclusione del secondo ciclo.

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, come per i livelli di istruzione considerati in precedenza, viene effettuata con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Una valutazione sufficiente corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10.

Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti ritenuti meritevoli viene attribuito un apposito punteggio denominato credito scolastico, che è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la

frequenza scolastica, eventuali crediti formativi, ecc. La somma dei punteggi costituisce il credito scolastico finale che non può essere superiore a 25 punti e che concorre a determinare il voto finale dell'esame di Stato.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico, il Ministero ha fornito una tabella di conversione dei crediti in punti.

Infine, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico.

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

Alla fine di ogni periodo e alla fine di ogni anno scolastico, lo studente riceve il documento di valutazione (pagella scolastica) che riporta, sia in cifre sia in lettere, i voti numerici ottenuti in ciascuna disciplina, compreso il comportamento. Per lo studente che si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, il docente redige una nota descrittiva, consegnata separatamente, sull'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne consegue. A parte questi requisiti fondamentali, le scuole hanno comunque autonomia per la predisposizione del proprio modello di pagella.

La valutazione degli alunni nella pratica quotidiana è rimessa all'autonomia del singolo docente.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, uno studente deve frequentare almeno tre quarti del monte orario annuale. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe. Tuttavia, se il numero delle assenze è tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione, lo studente non può comunque essere ammesso all'anno successivo o all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, le scuole definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell'anno, e stabilisce quali sono le deroghe al limite minimo.

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Alla conclusione dei corsi di scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, lo studente sostiene un esame di Stato.

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è fi-

nalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

Ammissione dei candidati interni

Gli studenti sostengono l'esame nella scuola che hanno frequentato.

Per essere ammessi all'esame di Stato è necessario avere ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento. Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento comporta in ogni caso la non ammissione all'esame. I candidati devono inoltre aver recuperato i debiti contratti negli anni precedenti.

Il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame.

Al termine di tale valutazione il consiglio formula il giudizio di ammissione o non ammissione all'esame, accompagnato dal credito scolastico attribuito allo studente. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame, con la sola indicazione "ammesso" o "non ammesso", mentre i voti attribuiti nelle singole materie e nel comportamento sono riportati nella singola scheda di valutazione.

All'esame di Stato sono anche ammessi gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna materia, esclusa la religione cattolica, e nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Ammissione dei candidati esterni

Sono ammessi all'esame di Stato anche coloro che:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di

- studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché di quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Infine, devono sostenere l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno però frequentato tale anno, ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'Usr territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel Comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel Comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella Provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella Regione. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.

Commissione d'esame

La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Miur. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Usr, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto non paritario è abbinata a una commissione di una scuola statale o paritaria.

I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

Contenuti dell'esame

L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. La terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al Pof utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Miur; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Nel 2012, è stata sperimentata con successo la spedizione telematica dei testi delle prove, il cosiddetto 'plico telematico'.

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

Le prove si svolgono in base a un calendario stabilito ogni anno dal Ministero.

Esito dell'esame

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

Per le prove scritte, può essere attribuito un massimo di 45 punti, da ripartire in parti uguali tra le tre prove. A una prova valutata in modo sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10 punti. Il punteggio massimo che può essere attribuito al colloquio è 30 punti. A questi si sommano i punti del credito scolastico (massimo 25). Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti. La commissione può, all'unanimità, conferire la lode a chi raggiunge il punteggio massimo di 100 senza integrazioni e ha ottenuto voti uguali o superiori a 8/10, compreso il compor-

tamento, negli ultimi tre anni del corso di studi.

A coloro che superano l'esame con esito positivo, viene rilasciato il relativo diploma con la certificazione integrativa sulla base dei modelli forniti dal Ministero.

Per premiare le eccellenze sono possibili i seguenti riconoscimenti:

- benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
- ammissione a tirocini formativi;
- partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
- viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
- benefici di tipo economico;
- altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Infine, negli esami di ammissione ai corsi universitari 25 punti su 105 complessivi sono assegnati sulla base della qualità del percorso scolastico nella scuola secondaria superiore.

Avanzamento degli studenti

Per essere ammessi all'anno successivo, oltre alla frequenza minima richiesta, è necessario avere ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento.

Se il voto in una o più materie è inferiore a 6/10 e l'insufficienza non è grave, il giudizio viene sospeso e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Le scuole hanno autonomia per l'organizzazione di corsi di recupero o di altre modalità di aiuto per lo studente che debba colmare le proprie carenze. Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene svolta la verifica sui livelli di apprendimento dello studente che, se ha ottenuto la sufficienza, è ammesso all'anno successivo. Se le insufficienze permangono, viene deliberata la non ammissione.

Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

Lo studente può cambiare anche indirizzo di studi, ma deve superare un esame integrativo alla classe corrispondente di altro istituto. La corrispondenza si giudica tenendo conto del numero di anni intercorsi dal conseguimento del diploma rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione e quelli che avrebbe impiegato per raggiungere la classe alla quale chiede di essere ammesso. L'esame integrativo verte sulle materie o parte di materie non comprese nel piano di studi del corso di provenienza.

Sono previsti interventi didattici integrativi a carico della scuola già nel corso del primo o del secondo anno al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo

all'altro. Tali interventi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato.

In particolare è prevista la co-progettazione di moduli di raccordo sulle discipline non comprese nell'indirizzo di provenienza al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua le discipline da seguire e sulle quali sarà espressa una valutazione nello scrutinio finale, le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale, i moduli di raccordo per le discipline presenti solo nell'indirizzo di destinazione e che saranno oggetto di valutazione nello scrutinio finale al quale partecipano, ovviamente limitatamente agli allievi interessati, tutti i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo. A conclusione viene rilasciata una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

Certificazione

A coloro che superano l'esame finale vengono rilasciati un diploma liceale e un certificato. Sul diploma sono indicati, oltre ai dati anagrafici dello studente, il tipo di liceo e l'eventuale indirizzo o opzione seguiti dallo studente e la votazione finale ottenuta all'esame. Il certificato attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, la somma dei punti ottenuti nelle tre prove scritte, il punteggio assegnato al colloquio, il credito scolastico, l'eventuale punteggio integrativo e i crediti formativi, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna.

Inoltre, il certificato indica le eventuali valutazioni della commissione riferite a prove sostenute con esito molto positivo. Entrambi i documenti sono firmati dal presidente della commissione d'esame e sono redatti in quattro lingue comunitarie al fine di renderne possibile la lettura nei paesi dell'Unione europea.

I modelli per la certificazione e il diploma sono predisposti dal Ministero.

Infine, il Ministero ha fornito un modello, valido su tutto il territorio nazionale, per la certificazione delle competenze e dei relativi livelli (base, intermedio e avanzato) raggiunti dagli alunni al termine dei 10 anni di obbligo di istruzione. Il certificato è predisposto dalla scuola e rilasciato, a richiesta, allo studente.

4.7. Organizzazione dell'istruzione secondaria superiore professionale

Tipi di istituti

Istruzione secondaria di secondo grado

L'istruzione secondaria di secondo grado professionale è organizzata presso gli istituti tecnici e gli istituti professionali. In entrambi i casi, i corsi di studio hanno la durata complessiva di cinque anni.

Gli istituti tecnici offrono percorsi nei settori economico e tecnologico, che sono a loro volta organizzati, rispettivamente, in 2 e 9 indirizzi. Gli indirizzi sono ulteriormente articolati in 11 opzioni, per le quali sono definite specifiche linee guida, che comprendono schede disciplinari. Nelle schede sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Gli istituti professionali offrono percorsi di studio nei settori dei servizi e dell'industria e dell'artigianato, che sono a loro volta organizzati, rispettivamente, in 4 e 2 indirizzi. Gli indirizzi sono articolati in 10 opzioni, per le quali valgono le stesse informazioni fornite sopra per gli indirizzi degli istituti tecnici.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

I percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale possono essere erogati dalle agenzie formative, strutture di formazione professionale accreditate dalle Regioni sulla base di criteri condivisi con lo Stato, o dagli istituti statali di istruzione di secondo grado che, in questo caso, seguono le Linee guida emanate dalle Regioni per la realizzazione dei percorsi Ifp.

Le agenzie formative, per essere accreditate dalla Regione, devono dimostrare, rispetto alle singole sedi operative, il possesso dei seguenti requisiti: appartenere a un organismo senza fini di lucro e che offra servizi educativi nel campo dell'istruzione e formazione dei giovani; avere un progetto educativo capace di far acquisire livelli di saperi e competenze istituzionalmente definiti; applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale al personale dipendente; reclutare docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria superiore; realizzare una rete di relazioni con il territorio e le famiglie; prevedere la collegialità nella progettazione e gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento; e possedere aule e strutture adeguate.

Le agenzie formative appartengono per lo più al privato sociale (principalmente di stampo religioso e sindacale) e al pubblico (agenzie regionali, provinciali e comunali).

I percorsi di Ifp possono essere erogati anche dagli istituti professionali di istruzione secondaria di secondo grado. Dall'a.s.f. 2011/2012 è possibile per gli Istituti professionali dell'istruzione (Ip), svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze delle Regioni, due tipologie di offerta di Ifp: offerta sussidiaria integrativa che permetterà agli studenti iscritti ai corsi quinquennali riformati di acquisire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale dei percorsi di Ifp; e offerta sussidiaria complementare in cui gli allievi potranno conseguire i titoli di qualifica e/o diploma professionale di Ifp, di competenza regionale, presso apposite classi attivate negli istituti professionali dell'istruzione. Con tale Intesa, quindi, gli istituti professionali potranno rilasciare i titoli del sistema di Ifp secondo le modalità definite dall'Intesa e nei limiti delle dotazioni organiche.

La prima attuazione delle linee guida è stata oggetto di specifici accordi territoriali tra i

competenti assessorati delle Regioni e gli Usr. La maggioranza delle Regioni ha al momento scelto la possibilità, per gli istituti professionali di scuola secondaria di secondo grado, di realizzare percorsi relativi all'offerta sussidiaria integrativa.

Le linee guida intendono, inoltre, favorire la verticalizzazione dei percorsi disciplinando la possibilità, per i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico in esito ai percorsi quadriennali di Ifp, di accedere all'Università, all'Afam e agli Its, previa frequenza di un apposito corso annuale, a carico delle Regioni, da realizzarsi in integrazione tra istituti di istruzione e agenzie formative accreditate del territorio.

Accessibilità geografica

Istruzione secondaria di secondo grado

Cfr. "Accessibilità geografica" in 4.4.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Le agenzie formative per l'offerta di formazione professionale di competenza regionale, non sono distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale. Ciò rende spesso difficile per l'utenza la scelta e la frequenza dei percorsi relativi alle diverse qualifiche. Per gli istituti professionali dell'istruzione secondaria di secondo grado che erogano percorsi di Ifp, vale quanto detto sopra.

Requisiti di ammissione e scelta della scuola

Istruzione secondaria di secondo grado

Cfr. "Requisiti di ammissione e scelta della scuola" in 4.4.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Il requisito per l'accesso ai percorsi di Ifp è il completamento del primo ciclo di istruzione e, per l'iscrizione al primo anno, in genere un'età inferiore ai 15 anni. Per l'entrata dei giovani provenienti da altri percorsi nelle annualità successive (le cosiddette passerelle), l'età consentita è inferiore ai 18 anni.

Livelli di età e gruppi di alunni

Istruzione secondaria di secondo grado

I percorsi tecnici e professionali sono destinati a studenti di età compresa fra 14 e 19 anni e sono organizzati, solo a fini didattici, in un biennio e in un triennio a sua volta articolato in un biennio e un ultimo anno.

Per il numero di alunni per classe, cfr. "Livelli di età e gruppi di alunni" in 4.4.

In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più materie appartenenti alla stessa area (per es., matematica e scienze). Negli istituti tecnici del settore tecnologico, le ore di laboratorio previste dal piano di studi sono tenute da due insegnanti, uno teorico e uno tecnico-pratico, in compresenza.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Le classi sono formate in genere da circa 20 allievi, anche se il limite massimo varia a seconda delle Regioni. È opportuno, per la tenuta dei corsi e per questioni gestionali-amministrative, che il gruppo classe non sia inferiore a un numero minimo di allievi (12). Ogni classe è formata in base all'anno di iscrizione al corso (primo, secondo e terzo anno) e in base alla denominazione della qualifica rilasciata al termine dei percorsi (ad es. classe di primo anno "Operatore servizi alla ristorazione").

Organizzazione dell'anno scolastico

Istruzione secondaria di secondo grado

Per le informazioni sul calendario scolastico e sull'organizzazione delle attività didattiche durante l'anno scolastico, cfr. "Organizzazione dell'anno scolastico" in 4.4.

Il monte orario obbligatorio annuale e settimanale (calcolato su 33 settimane l'anno) è definito a livello centrale.

Tutti i percorsi, sia tecnici che professionali, sono organizzati in base a un monte orario minimo annuale comune e un monte orario annuale specifico per ogni indirizzo di studio che variano a seconda dell'anno di corso.

Il monte orario comune a tutti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti generali è di 660 ore l'anno (circa 20 ore a settimana) nelle classi prima e seconda e di 495 ore l'anno (circa 15 ore a settimana) nelle classi terza, quarta e quinta. Il monte orario per lo svolgimento di attività e insegnamenti specifici di ogni indirizzo è di 396 ore (circa 12 ore a settimana) nelle classi prima e seconda e di 561 ore l'anno (circa 17 ore a settimana) nelle classi terza, quarta e quinta. Il monte orario obbligatorio annuale complessivo è di 1056 ore, pari a circa 32 ore a settimana.

Negli istituti tecnici per il settore tecnologico, nel monte orario annuale sono comprese anche le ore dedicate al laboratorio, che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici: 264 ore l'anno nelle classi prima e seconda, 561 ore l'anno nelle classi terza e quarta e 330 ore nella classe quinta.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Per quanto riguarda i percorsi a titolarità delle agenzie formative, il monte orario complessivo della triennalità va da un minimo di 2.900 ore ad un massimo di 3.600 ore.

Analoga variabilità contraddistingue la distribuzione oraria dedicata alle aree di competenza culturali e professionalizzanti, nonché allo stage e alle azioni integrative di personalizzazione, recupero e orientamento. Nei percorsi a titolarità delle agenzie formative, si può rilevare una quota media del monte orario complessivo relativa all'area delle competenze culturali che va dal 35% al 45%; una quota del 45-50% dedicata invece all'area tecnico professionale e il restante allo stage e ad attività legate alla flessibilità curricolare (accoglienza, orientamento, recupero etc.).

Riguardo alla quota oraria dedicata alle attività orientative, nella maggior parte delle Regioni/Province (soprattutto laddove i percorsi sono centrati sulle istituzioni formative) esse risultano inserite in misura standard e distribuite nelle diverse annualità, con una curvatura al terzo anno verso l'accompagnamento al lavoro; in altre Regioni, i singoli percorsi mettono a disposizione, per ogni ragazzo, una quota oraria aggiuntiva, destinata all'orientamento, che i docenti della struttura decidono se e in quale misura utilizzare in base ai bisogni espressi dai singoli allievi.

L'offerta regionale di percorsi integrati a titolarità scolastica segue, di norma, l'articolazione ordinamentale degli istituti professionali che riservano alle ore di integrazione una quota del 15-30% del monte orario annuale riguardante l'area tecnico-professionale.

Per quanto riguarda gli ambiti disciplinari delle aree culturali e professionalizzanti e la provenienza dei docenti, risulta ormai prassi consolidata e diffusa, nei percorsi integrati a titolarità delle scuole, l'affidamento agli insegnanti di scuola della docenza sulle competenze riferite agli Assi culturali mentre viene generalmente affidata ai formatori delle agenzie accreditate partner di progetto la docenza nell'ambito delle competenze professionalizzanti e la realizzazione delle ore di integrazione. Al contrario, nei percorsi a titolarità delle agenzie formative i formatori, anche quelli delle competenze chiave, sono prevalentemente reclutati dalle strutture formative in base ai criteri definiti per l'accreditamento delle strutture.

L'anno formativo può essere diviso in due quadrimestri o in tre trimestri, scadenziati da forme di valutazione e di informativa alle famiglie sul rendimento degli allievi.

Orario settimanale e giornaliero

Istruzione secondaria di secondo grado

Per le informazioni generali cfr. "Organizzazione dell'orario settimanale e giornaliero" in 4.4.

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria settimanale di una classe prima di un istituto tecnico. Nell'orario sono inclusi gli eventuali intervalli.

| | pre-scuola | durata delle lezioni | pausa pranzo | durata delle lezioni | post-scuola |
|-----------|------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Lunedì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Martedì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Mercoledì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Giovedì | - | 8.15-13.15 | - | - | - |
| Venerdì | - | 8.15-14.15 | - | - | - |
| Sabato | - | 8.15-12.15 | - | - | - |

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Gli allievi frequentano i percorsi di Ifp per cinque o sei giorni la settimana per circa 5-6 ore al giorno, scandite come a scuola, dalla pausa di metà mattinata. Le lezioni dovrebbero iniziare a settembre, come quelle scolastiche, e finire a giugno-luglio; tuttavia i tempi possono variare a livello territoriale, in base alla programmazione regionale e alla disponibilità di finanziamenti stanziati annualmente dal Ministero del lavoro.

4.8. Insegnamento e apprendimento nell'istruzione secondaria superiore professionale

Curricolo, materie e numero di ore

Istruzione secondaria di secondo grado

Gli istituti tecnici offrono percorsi di studio nel settore economico e nel settore tecnologico.

I percorsi del settore economico sono organizzati nei seguenti indirizzi:

- amministrazione, finanza e marketing
- turismo

I percorsi del settore tecnologico sono organizzati nei seguenti indirizzi:

- meccanica, mecatronica, energia
- trasporti e logistica
- elettronica e elettrotecnica
- informatica e telecomunicazioni
- grafica e comunicazione
- chimica, materiali e biotecnologie
- sistema moda
- agraria, agroalimentare e agroindustria
- costruzioni, ambiente e territorio

Gli istituti professionali offrono percorsi di studio nel settore dei servizi e nel settore dell'industria e artigianato.

I percorsi del settore dei servizi sono organizzati nei seguenti indirizzi:

- servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- servizi socio-sanitari
- servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
- servizi commerciali

I percorsi del settore dell'industria e artigianato sono organizzati nei seguenti indirizzi:

- produzioni industriali e artigianali
- manutenzione e assistenza tecnica

I cinque anni di studio negli istituti tecnici e negli istituti professionali sono organizzati, solo per fini didattici, in un biennio e in un triennio, articolato a sua volta in un biennio e un ultimo anno. Nel triennio, oltre alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti i percorsi, gli studenti acquisiscono e approfondiscono contenuti specifici dell'area di indirizzo fino a raggiungere conoscenze e competenze professionali nel proprio settore di studio, come previsto dal Pecup. Le competenze acquisite permettono allo studente la prosecuzione degli studi a livello superiore e l'esercizio della professione.

I primi due anni del secondo ciclo di istruzione e formazione sono obbligatori. Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e le competenze che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine dell'istruzione obbligatoria al di là dei programmi specifici per i diversi percorsi di istruzione secondaria superiore attualmente in vigore.

Tali saperi e competenze sono organizzati in riferimento a quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere in tutto l'arco della vita. Le competenze chiave sono: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione.

A seguito della riforma del secondo ciclo di istruzione, i programmi degli istituti sia tecnici che professionali sono stati rivisti. I nuovi curricula sono ora definiti attraverso Linee guida. Le Linee guida indicano, per ogni settore e relativi indirizzi, le conoscenze e abilità che gli studenti devono acquisire in ogni materia prevista dal piano di studi dello specifico settore e indirizzo. Alle conoscenze e abilità, che costituiscono le condizioni indispensabili per lo sviluppo delle competenze, indicate nelle Linee guida, si aggiunge il Pecup dello studente, che rappresenta ciò che uno studente deve conoscere e saper fare al termine del percorso tecnico o professionale.

Anche per l'istruzione secondaria superiore professionale, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione" è divenuto un obiettivo irrinunciabile che tutte le scuole devono considerare nel proprio piano dell'offerta formativa.

Per ogni settore, indirizzo e articolazione dei percorsi tecnici e professionali sono indicati i quadri orari² con il monte orario annuale obbligatorio per ogni materia prevista dai relativi piani di studio. Un'ora di lezione è considerata di 60 minuti; tuttavia, le scuole possono decidere di organizzare lezioni di durata inferiore, purché venga rispettato il monte orario settimanale obbligatorio per ogni materia. Il monte orario settimanale è calcolato su una base media di 33 settimane l'anno di lezione.

(²) I quadri orari per ogni settore, indirizzo e articolazione dell'istruzione tecnica sono pubblicati negli Allegati B e C del DPR n. 88/2010. I quadri orari per ogni settore, indirizzo e articolazione dell'istruzione professionale sono pubblicati negli Allegati B e C del DPR n. 87/2010.

Le scuole, nell'ambito del Pof, possono offrire insegnamenti aggiuntivi che devono essere coerenti con il Pecup previsto per i percorsi tecnici e professionali. Tali insegnamenti sono facoltativi per gli studenti che, una volta scelto il corso, hanno l'obbligo di frequenza. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva.

Gli insegnamenti facoltativi non possono eccedere il 20% dell'orario complessivo. Inoltre, sia per gli istituti tecnici che per gli istituti professionali, è prevista la possibilità di articolare le aree di indirizzo in opzioni. Per gli istituti tecnici tale possibilità può essere sfruttata entro il limite del 30% dell'orario complessivo del secondo biennio e il 20% dell'orario complessivo del quinto anno, e per gli istituti professionali entro il limite del 35% dell'orario complessivo del secondo biennio e il 40% dell'orario complessivo del quinto anno. Per gli istituti professionali, infine, questi spazi di flessibilità possono essere utilizzati anche nel primo biennio, entro il limite del 25% dell'orario complessivo, per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Non esistono, per i percorsi triennali e quadriennali di Ifp di competenza regionale, programmi di studio a carattere nazionale divisi per materie.

L'offerta ordinamentale di Ifp, alternativa a quella scolastica, è articolata in due macrotipologie: percorsi a titolarità delle agenzie formative accreditate dalle Regioni ed interventi a titolarità delle istituzioni scolastiche in integrazione con le agenzie formative. In questo ultimo caso le scuole seguono le linee guida delle singole Regioni per la realizzazione di tali percorsi.

Per programmare e realizzare l'intervento formativo le strutture predispongono invece un progetto didattico, sulla base dell'analisi dei compiti e delle competenze caratterizzanti la figura professionale obiettivo dell'intervento. È diffusa la progettazione degli interventi articolata per moduli riconducibili alle competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.

Per quanto riguarda le competenze chiave per la cittadinanza o di base, il riferimento per la elaborazione del curriculum dei primi due anni dell'obbligo di istruzione è il Documento sulle competenze chiave per il cittadino.

Per quanto riguarda la programmazione degli obiettivi formativi relativi all'aspetto professionale, il riferimento va agli standard tecnico-professionali per le 22 figure professionali in uscita dai percorsi triennali e per 21 dei percorsi quadriennali. Tali standard sono organizzati attorno a processi di lavoro/attività e competenze richieste alla figura professionale; le competenze sono articolate in abilità e conoscenze.

Attualmente, le figure professionali previste dall'Accordo vigente, per la qualifica in esito ai percorsi triennali, sono le seguenti:

- operatore dell'abbigliamento
- operatore delle calzature

- operatore delle produzioni chimiche
- operatore edile
- operatore elettrico
- operatore elettronico
- operatore grafico
- operatore di impianti termoidraulici
- operatore delle lavorazioni artistiche
- operatore del legno
- operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
- operatore alla riparazione dei veicoli a motore
- operatore meccanico
- operatore del benessere
- operatore della ristorazione
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
- operatore amministrativo segretariale
- operatore ai servizi di vendita
- operatore dei sistemi e dei servizi logistici
- operatore della trasformazione agroalimentare
- operatore agricolo

Nel 2012, alle sopra citate 21 qualifiche, si è aggiunta anche quella di "Operatore del mare e delle acque interne" ed è stata ridefinita la figura di "Operatore del benessere".

In alcune Regioni, come già detto, sono previsti percorsi quadriennali che rilasciano il diploma professionale di Ifp. Le 21 figure professionali in esito ai percorsi sono le seguenti:

- tecnico edile
- tecnico elettrico
- tecnico elettronico
- tecnico grafico
- tecnico delle lavorazioni artistiche
- tecnico del legno
- tecnico riparatore di veicoli a motore
- tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
- tecnico per l'automazione industriale
- tecnico dei trattamenti estetici
- tecnico dei servizi di sala e bar
- tecnico dei servizi di impresa
- tecnico commerciale delle vendite
- tecnico agricolo
- tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
- tecnico dell'abbigliamento
- tecnico dell'acconciatura
- tecnico della cucina
- tecnico di impianti termici

- tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
- tecnico della trasformazione agroalimentare

Lo scopo dei percorsi di Ifp triennali e quadriennali è quindi quello di qualificare i giovani di 14-17 anni di età i quali manifestino il desiderio di inserirsi, dopo un percorso di durata più breve rispetto a quello della scuola, nel mondo del lavoro. Il percorso garantisce tuttavia, come sopra evidenziato, l'apprendimento di conoscenze e competenze relative agli ambiti culturali sia professionali che tecnici.

Metodi di insegnamento e materiali didattici

Istruzione secondaria di secondo grado

Cfr. le informazioni presenti al capitolo 'Metodi di insegnamento e materiali didattici' in 4.5.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Un aspetto didattico prevalente, adottato soprattutto nei percorsi a titolarità delle scuole, è costituito dal rafforzamento della didattica orientativa che permette: di rendere evidenti e forti i collegamenti tra la formazione e il lavoro futuro; e di riorientare le scelte dei giovani se non corrispondenti ai loro bisogni e al percorso inizialmente intrapreso, anche e soprattutto attraverso la didattica laboratoriale.

Le Regioni che offrono prevalentemente percorsi di Ifp svolti dalle agenzie formative, oltre agli aspetti sopra descritti, danno largo spazio ad indicazioni metodologiche finalizzate alla promozione di approcci e tecniche legati alla didattica attiva, soprattutto quella per progetti, la simulimpresa e le tecniche di simulazione (*role play* e studi di caso). Insistono inoltre, con forza, sull'utilizzo del metodo basato sulla soluzione di problemi sempre al fine di individualizzare e personalizzare l'apprendimento, nell'ottica di far leva sull'esperienza degli allievi e di prevenire e recuperare quelli a rischio di dispersione e abbandono.

Per questo motivo, le istituzioni formative, oltre a utilizzare le classiche metodologie didattiche attive, tendono ad aprirsi di frequente al territorio partecipando a iniziative extraformative, con visite di studio, concorsi e gemellaggi.

Tali metodologie sono finalizzate a facilitare l'apprendimento e rispondere alla necessità degli allievi di apprendere attraverso la pratica anche contenuti e discipline teoriche. Lo stage, in questo senso, è una misura molto gradita dagli studenti proprio per la sua capacità di rendere attuali e concrete le conoscenze e le competenze apprese in aula e risulta fondamentale dal punto di vista applicativo, orientativo e professionalizzante, soprattutto per la sua valenza didattica. La durata dello stage è determinata dalle singole Regioni, anche in base alla qualifica da conseguire. Nel primo anno tuttavia si presenta in genere di natura orientativa e si realizza attraverso visite guidate alle aziende del territorio; negli anni successivi è di natura applicativa e formativa, gli allievi lavorano in azienda e la loro formazione è coordinata e gestita

dal tutor di stage, per l'ente di formazione, e dal tutor aziendale, per quanto riguarda l'azienda ospitante.

Esistono libri di testo specifici per la formazione professionale curati da case editrici che pubblicano anche i testi scolastici. I formatori sono liberi di predisporre dispense o di indicare i libri di testo che ritengono opportuni.

4.9. Valutazione nell'istruzione secondaria superiore professionale

Valutazione degli studenti

Istruzione secondaria di secondo grado

Cfr. "Valutazione degli studenti" in 4.6.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

La valutazione degli apprendimenti in itinere, viene realizzata, a prescindere dalla struttura formativa titolare del percorso (agenzia formativa o scuola), attraverso una varietà di strumenti di valutazione, che vanno dalle più tradizionali interrogazioni e compiti in classe, destinati soprattutto a rilevare i contenuti, a quelli più efficaci nel valutare realmente un processo di apprendimento-insegnamento per competenze, quali le prove pratiche (ad esempio la produzione di elaborati tecnici).

Rispetto alla valutazione finale, ovvero l'esame di qualifica, le modalità di svolgimento, pur essendo abbastanza variegate a livello regionale, prevedono una serie di elementi comuni di seguito presentati.

Per quanto riguarda i requisiti formali di ammissione degli allievi all'esame di qualifica, la maggior parte delle Regioni condivide quello relativo alla frequenza del 70% del monte orario dell'ultimo anno e del 50% dello stage.

Le prove di esame sono generalmente di tre tipologie:

- prova teorica o scritta;
- prova pratica che avviene in laboratorio o con le macchine o simulando la risoluzione di un problema attraverso uno studio di caso;
- prova orale o colloquio.

Nella predisposizione delle prove, alcune Regioni/Province lasciano autonomia alle strutture formative, mentre altre definiscono a livello provinciale/centrale, per ciascuna figura professionale, uguali prove finali per tutti i centri/istituti di formazione professionale nei quali si rilascia la stessa qualifica (purché le prove siano somministrate nello stesso periodo); in altre Regioni la prova multidisciplinare è centralizzata a livello regionale, mentre quella pratica è demandata alle agenzie formative.

Al giudizio complessivo di idoneità che porta all'acquisizione dell'attestato di qualifica contribuiscono le valutazioni di alcune dimensioni formative, con pesi diversificati a seconda delle singole Regioni. Si tratta del profitto medio conseguito nell'ultima

annualità, dell'esito delle prove di esame sopra descritte e, in alcuni casi, della valutazione dello stage da parte dell'azienda.

Riguardo la composizione delle commissioni di esame, tra le scelte operate dalle Regioni si va da commissioni numericamente "leggere" (tre commissari più il presidente) e con la maggioranza dei membri interni alla struttura e al percorso, a commissioni più numerose e con la maggioranza di membri esterni, formate ad esempio da rappresentanti della Regione, del Ministero del lavoro, del Miur, dei sindacati e dei datori di lavoro, nonché dal responsabile dell'agenzia e dai docenti scelti tra quelli del percorso formativo.

Infine, se da un lato gli strumenti, le prove e i requisiti di accesso all'esame di qualifica sono generalmente condivisi a livello nazionale, dall'altro, lo stesso non accade relativamente alle scale di misura utilizzate nella votazione finale.

Il panorama si presenta ancora differenziato a livello regionale: si va dalla scala in decimi ai giudizi sintetici di matrice scolastica, dalla scala in centesimi, peraltro la più diffusa, a quella in trentesimi e sessantesimi.

Gli allievi valutano una o più volte l'anno, attraverso questionari di gradimento, la didattica dei docenti, l'organizzazione del corso e la struttura. In alcuni enti, questo avviene all'interno di procedure standardizzate relative al controllo di qualità.

Avanzamento degli studenti

Istruzione secondaria di secondo grado

Cfr. "Avanzamento degli studenti" in 4.6.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Relativamente alla possibilità di accedere a percorsi ulteriori di istruzione e formazione, l'acquisizione della qualifica alla fine del terzo anno dei percorsi rende possibile l'iscrizione al quarto anno di specializzazione erogato solo da alcuni enti formativi di alcune Regioni e, solo per alcune figure professionali, rende possibile l'iscrizione al terzo o quarto anno delle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali) con qualifica corrispondente. Inoltre, con la qualifica professionale è possibile iscriversi ai percorsi di formazione professionale post qualifica o post diploma o essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante (per i giovani di età superiore ai 18 anni).

In seguito all'Accordo del dicembre 2010 sugli organici raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale regionale, i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico in esito ai percorsi quadriennali di Ifp, possono accedere all'Università, all'Afam e agli Its, previa frequenza di un apposito corso annuale, a carico delle Regioni, da realizzarsi in integrazione tra istituti di istruzione e agenzie formative accreditate del territorio.

Certificazione

Istruzione secondaria di secondo grado

A coloro che superano l'esame finale a conclusione del percorso tecnico o professionale, vengono rilasciati, rispettivamente, un diploma di istruzione tecnica e un diploma di istruzione professionale. Il diploma è accompagnato da un certificato. Sul diploma sono indicati, oltre ai dati anagrafici dello studente, il tipo di istituto tecnico o professionale e l'eventuale indirizzo o opzione seguiti dallo studente e la votazione finale ottenuta all'esame.

Il Miur ha fornito un modello, valido su tutto il territorio nazionale, per la certificazione delle competenze e dei relativi livelli (base, intermedio e avanzato) raggiunti dagli alunni al termine dei dieci anni di obbligo di istruzione. Il certificato è predisposto dalla scuola e rilasciato, a richiesta, allo studente.

Istruzione e formazione professionale regionale (Ifp)

Per quanto riguarda la certificazione finale, i percorsi rilasciano l'attestato di qualifica professionale (Operatore), nel caso siano triennali; rilasciano il diploma professionale di Tecnico se durano quattro anni.

Per quanto riguarda le certificazioni finalizzate alla mobilità dei percorsi, nel sistema di formazione professionale esse servono a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite dagli studenti. La certificazione è finalizzata al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Le competenze certificate costituiscono credito formativo.

La funzione della certificazione finale e intermedia è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale.

CAPITOLO 5 : ISTRUZIONE SUPERIORE

Il sistema dell'istruzione superiore è organizzato come segue:

- istruzione offerta dalle università;
- istruzione offerta nell'ambito dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam);
- istruzione e formazione tecnica superiore offerta dagli Istituti tecnici superiori (Its);
- istruzione offerta da istituti superiori.

Le informazioni contenute nel presente capitolo, organizzate in base ai programmi offerti, si riferiscono solo all'istruzione erogata da università, da istituti Afam e dagli Its.

5.1. Tipi di istituti di istruzione superiore

Istruzione universitaria

L'istruzione superiore universitaria si realizza all'interno di 96 istituti di istruzione universitaria, così suddivisi: 67 università statali (di cui 9 scuole o istituti superiori a ordinamento speciale) e 29 università non statali (di cui 11 università telematiche).

Infine, esistono altre due tipologie di istituzioni che rilasciano titoli equipollenti a quelli universitari:

- Scuole superiori per mediatori linguistici (Ssml) che offrono corsi triennali e rilasciano titoli equivalenti alla laurea in scienze della mediazione linguistica (titolo del primo ciclo) rilasciata dalle università;
- Istituti di specializzazione in psicoterapia che rilasciano diplomi di specializzazione in psicoterapia equivalenti ai diplomi di specializzazione in psicologia e campi disciplinari affini (qualifiche del terzo ciclo), rilasciati dalle università.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Le istituzioni che afferiscono all'Afam sono:

- Accademie di belle arti: istituti superiori di istruzione artistica, che hanno il fine principale di preparare all'esercizio dell'arte. Vi si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia. Esistono 20 accademie di belle arti statali e 26 accademie di belle arti legalmente riconosciute;
- Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia): sono istituti statali per la formazione specifica nel campo del design (disegno e progettazione grafica). Ne esistono 4: a Faenza con indirizzo disegno della ceramica, a Roma e a Firenze con indirizzo disegno industriale, a Urbino con indirizzo progettazione grafica;
- Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico": ha sede a Roma

e offre corsi di formazione per attori e registi del teatro drammatico a cittadini italiani e stranieri tra i 18 e i 25 anni di età.

- Conservatori di musica: istituti superiori di istruzione artistica che hanno per fine l'istruzione musicale. Esistono 54 conservatori di musica e 21 istituti musicali pareggiati.
- Accademia nazionale di danza: istituto superiore di istruzione artistica, che ha il fine di formare danzatori e danzatrici, solisti, compositori di danza. Ha sede a Roma.

Istituti tecnici superiori (Its)

Gli Its si configurano come fondazioni di partecipazione. I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione alla legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella Provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella Provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
- un ente locale (Comune, Provincia, città metropolitana, comunità montana).

L'offerta è distribuita su tutto il territorio nazionale.

Altri istituti che offrono istruzione superiore non terziaria

Di seguito viene fornita una lista di istituti superiori che non sono trattati in questo documento in quanto, al momento, non rilasciano qualifiche corrispondenti ai titoli del primo, secondo e terzo ciclo. Inoltre, si tratta di istituti che afferiscono a ministeri diversi dal Miur:

- Scuola nazionale di cinema (Centro sperimentale di cinematografia), con sede a Roma, offre corsi di durata triennale di preparazione specifica in uno dei seguenti settori: produzione, recitazione, regia, sceneggiatura, scenografia, arredamento e costume, fotografia, montaggio, tecnica del suono. Ogni corso ha la disponibilità di 6 posti, tranne quello di recitazione che ne ha 16 (8 per donne e 8 per uomini);
- Istituto centrale del restauro, con sede a Roma, offre corsi di studio quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome; metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo; mosaico,

materiali lapidei naturali e artificiali, stucchi; manufatti fossili. Il numero di posti disponibili viene determinato annualmente nel bando per l'ammissione e la frequenza è obbligatoria;

- Scuola di restauro del mosaico, gestita dalla Soprintendenza ai beni ambientali architettonici di Ravenna con l'Istituto centrale del restauro di Roma, offre corsi quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: mosaico parietale, mosaico pavimentale, materiali lapidei naturali e artificiali, intonaci, stucchi. Il numero dei posti per ogni anno è di 9 unità, di cui 6 cittadini italiani e 3 stranieri e la frequenza è obbligatoria;
- Scuola dell'Opificio delle pietre dure, con sede a Firenze. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e un anno di perfezionamento. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando in base alle possibilità operative dell'Opificio;
- Scuole di archivistica paleografia e diplomatica: sono istituite presso alcuni Archivi di Stato e ne è stato fissato il numero a 17 in tutta Italia. La durata dei corsi è biennale, il numero dei posti a disposizione dipende dalle sedi e l'ammissione è subordinata al superamento di una prova di lingua latina;
- Accademie militari: Accademia aeronautica di Pozzuoli, Accademia della guardia di finanza, Accademia militare navale di Livorno, Accademia militare dell'esercito di Modena. Sono destinate a chi vuole intraprendere la carriera militare o svolgere la leva prolungata con funzioni di allievo ufficiale o sottotenente. L'ammissione ai corsi avviene tramite concorso indetto dai ministeri competenti e da esami fisici e psico-attitudinali. Dal 2000 sono aperte anche alle donne. La durata varia dai 2 anni (allievo ufficiale) a 5 (tenente). Offrono tutte la possibilità di seguire un corso di laurea in vari ambiti;
- Istituti superiori di scienze religiose: sono strumento indispensabile per l'insegnamento della religione cattolica, anche da parte dei laici, nelle scuole italiane di diverso ordine e grado. L'accesso è libero e la durata dei corsi varia a seconda del titolo di studio che si vuole conseguire (3 anni per il diploma in Scienze religiose e 5 anni per il Magistero in scienze religiose);
- Istituto centrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo", è un organo del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede a Roma, la cui attività consiste essenzialmente nella ricerca finalizzata alla tutela, alla conservazione e al restauro dei materiali librari. Organizza stage di breve durata per professionisti, con l'aggiunta di un corso di formazione specialistica;
- Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari, con sede a Spoleto, organizza, col contributo del Fondo sociale europeo, un corso triennale per il conseguimento della qualifica professionale di "restauratore-conservatore dei beni librari e documentali".

Si accede ai corsi dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e tramite esami di ammissione. Il numero di posti disponibili è limitato e definito annualmente. In alcuni casi, è richiesta una formazione precedente nel settore corrispondente.

5.2. Programmi del primo ciclo

Ambiti di studio

Istruzione universitaria

In base al Quadro nazionale dei titoli³, i programmi universitari triennali, che corrispondono a 180 crediti formativi universitari (Cfu), portano al conseguimento di una laurea.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo determinando in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.

I corsi sono organizzati nelle seguenti aree di studio: sanitaria, scientifica, sociale, umanistica. A ogni area appartengono i corsi e le "classi". Una classe raggruppa più corsi di laurea con gli stessi obiettivi formativi qualificanti e, di conseguenza, le stesse attività formative che sono individuate a livello nazionale per ogni classe di laurea (per es. il corso di laurea "Consulente del lavoro" e il corso di laurea "Diritto italiano ed europeo" appartengono alla stessa classe L-14 "Scienze dei servizi giuridici", inclusa nell'area sociale). Le università attivano o meno i corsi, in rapporto a vari fattori come la propria storia e tradizione accademica, le esigenze del mondo del lavoro e della competizione internazionale.

Le classi, con i relativi obiettivi formativi e il numero minimo di crediti richiesti, sono state definite a livello nazionale per tutte le università. Al momento, le classi di laurea sono 43. La lista completa delle classi di laurea è resa disponibile su una banca dati nazionale costantemente aggiornata e accessibile dal sito del Miur.

Gli studi in medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, odontoiatria, giurisprudenza, scienze della formazione primaria e, solo per alcuni corsi, ingegneria edile-architettura, non sono offerti sotto forma di corsi triennali, in quanto sono articolati in un unico

⁽³⁾ I Ministri dell'istruzione superiore dei paesi europei partecipanti al Processo di Bologna hanno deciso nel 2005 di realizzare il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore. Il Quadro si articola nei tre cicli principali dell'istruzione superiore, come definiti dal Processo di Bologna e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con riferimento al numero dei crediti Ects e ai risultati di apprendimento. Il Quadro dei titoli dello spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali di istruzione superiore. Inoltre, il Quadro vuole presentare l'intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo. Ogni paese si è impegnato a realizzare il proprio Quadro nazionale dei titoli (*National Qualifications Framework - NQF*) che, per quanto riguarda l'istruzione superiore, è impostato sugli standard del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.

ciclo (da cinque a sei anni, corrispondenti a 300-360 crediti) e portano direttamente all'acquisizione di un titolo del secondo ciclo (laurea magistrale a ciclo unico), senza l'ottenimento di un titolo di primo ciclo intermedio.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

In base al Quadro nazionale dei titoli, i programmi triennali nel settore Afam, che corrispondono a 180 crediti formativi accademici (Cfa), portano al conseguimento di un diploma accademico di primo livello.

Le istituzioni dell'Afam offrono una specializzazione altamente qualificata nel campo delle arti visive, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione, scenografia e, più recentemente, fotografia, multimedialità, nuove tecnologie per l'arte, scenografia cinematografica e televisiva, conservazione e restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee; nel campo dell'arte drammatica, con i corsi di recitazione e di regia; nel campo della danza, con i corsi di danza classica e contemporanea e il corso di coreografia; nel campo della musica, con tutti gli strumenti musicali, ma anche jazz e musica elettronica; nel campo del design, il design del prodotto, della comunicazione, dei sistemi e della moda.

Requisiti di ammissione

Istruzione universitaria

I requisiti generali per l'accesso ai corsi universitari così come i corsi di studio per i quali l'accesso è limitato, sono stabiliti dalla legge. Attualmente, l'accesso è limitato per tutti i corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria, di architettura, e ai corsi di laurea il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio.

Per accedere a un corso di laurea, occorre il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Tuttavia, i regolamenti didattici delle singole università possono richiedere anche il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti devono definire sia le conoscenze richieste per l'accesso che le modalità di verifica.

Le verifiche possono avere luogo a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte contestualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. La verifica non positiva non preclude l'iscrizione: i regolamenti didattici delle università dovranno indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti sono tenuti a soddisfare nel primo anno di corso. Inoltre, gli alunni delle classi conclusive delle scuole secondarie di secondo grado devono presentare un modulo di pre-iscrizione all'università in modo da consentire agli atenei di programmare e di migliorare la propria offerta organizzativa e didattica, e agli studenti di conoscere l'offerta formativa dei vari atenei.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Si accede ai corsi con un diploma di istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

I regolamenti didattici richiedono inoltre il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

I conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono, inoltre, ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, anche se privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico finale.

Ai fini dell'iscrizione ai corsi sia universitari che Afam, il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero, è deciso dall'istituzione stessa, nel rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in vigore.

Piani di studio

L'istruzione superiore, sia universitaria che offerta dal settore Afam, è caratterizzata da un'ampia autonomia e libertà. Questo livello di autonomia coinvolge anche i programmi di insegnamento e la istituzione e organizzazione dei corsi e, perciò, è impossibile dare un quadro generale dei programmi e delle materie di ciascun corso. Infatti, i corsi sono molto differenziati a seconda delle varie aree a cui afferiscono e delle decisioni che le autorità accademiche delle singole università prendono in merito all'istituzione dei vari corsi.

I criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e del settore Afam, nonché la tipologia dei titoli di studio rilasciati da università e istituzioni Afam, sono stabiliti a livello centrale. Ogni università e istituzione Afam definisce, nel proprio regolamento, le regole generali comuni a tutti i corsi di studio così come i regolamenti didattici e i piani di studio di ogni corso di studio offerto.

Per quanto riguarda l'università, il Miur ha stabilito, a livello nazionale, le classi di laurea e, per ogni classe, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti attività formative ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

In base alla normativa emanata a livello centrale, le attività formative per ogni classe di laurea (università) e per ogni corso di studio (Afam) sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

- attività formative relative alla formazione di base;

- attività formative in uno o più ambiti caratterizzanti la classe o il corso.

Ogni classe o corso di studio deve inoltre prevedere:

- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti l'ambito di studio;
- attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Ogni corso di studio può essere articolato al suo interno in più indirizzi o orientamenti, con le relative specificità curriculari. Inoltre, le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio o di produzione artistica.

A livello centrale è stabilito anche il numero minimo di crediti che gli istituti, nei propri regolamenti didattici, devono riservare a ogni attività formativa e a ogni ambito disciplinare. Tuttavia, il numero totale di crediti riservati non può eccedere il 66% e il 60% rispettivamente per l'università e il settore Afam.

In base alla loro autonomia, le università e le istituzioni Afam emanano i propri regolamenti attraverso un decreto del rettore (o direttore per il settore Afam), approvato dal Miur. Ogni regolamento determina:

- la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricoli, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- gli aspetti dell'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento agli obiettivi, tempi e modi con cui le competenti strutture didattiche debbono provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori; le procedure per lo svolgimento degli esami, compreso quello finale; le modalità di valutazione del profitto dello studente, nel rispetto dei criteri stabiliti a livello centrale; la valutazione della preparazione iniziale degli studenti e l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; la valutazione della qualità delle attività svolte.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, approvati in base alle procedure previste negli statuti delle università e delle istituzioni Afam, sono l'insieme delle norme che disciplinano l'elenco degli insegnamenti, gli obiettivi formativi specifici e i relativi

crediti, i piani di studio offerti agli studenti e le regole per la presentazione dei piani di studio individuali, le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. Il piano di studio del corso è l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di auto-apprendimento).

Per il conseguimento della laurea è obbligatoria la conoscenza di una lingua dell'Unione europea. La lingua di insegnamento è l'italiano. Tuttavia, molti istituti offrono sia attività formative (seminari, conferenze, ecc.) che corsi di studio o singole materie in una lingua straniera (principalmente l'inglese).

Metodi di insegnamento

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici di ateneo e delle istituzioni Afam, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.

I docenti sono liberi di scegliere i metodi didattici. Possono essere date indicazioni metodologiche che, però, hanno valore di suggerimenti ma non carattere vincolante. L'uso di nuove tecnologie si va sempre più diffondendo, come anche i seminari, i lavori di gruppo e l'interdisciplinarietà.

Avanzamento degli studenti

Sia il settore universitario che quello Afam hanno adottato, come osservato in precedenza nel testo, un sistema di crediti per il riconoscimento del carico di lavoro degli studenti. Agli studenti universitari vengono attribuiti i crediti formativi universitari, (Cfu) mentre gli istituti Afam assegnano i crediti formativi accademici (Cfa). Le caratteristiche di tali crediti sono le seguenti:

- i crediti formativi universitari/accademici rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. A un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro per studente;
- la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
- i regolamenti didattici possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
- le università possono riconoscere come crediti formativi universitari,

secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

I Cfu e i Cfa corrispondono ai crediti Ects. Ogni università o istituto Afam, nel proprio regolamento, stabilisce una tabella di conversione specifica per facilitare la conversione fra i voti attribuiti dall'istituto e la scala di valutazione Ects.

Gli studenti devono ottenere i crediti richiesti dal loro piano di studi per ogni anno accademico, superando gli esami previsti nel piano stesso. Gli studenti che non passano gli esami previsti non possono frequentare i corsi del piano di studi dell'anno successivo. Per poter terminare gli studi, gli studenti devono aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi, altrimenti devono farlo entro i termini stabiliti dai regolamenti dei singoli istituti.

Chi ha ottenuto un titolo del primo ciclo presso un'università o un istituto Afam, può accedere ai programmi del secondo ciclo.

Attualmente i regolamenti didattici dei singoli istituti determinano le procedure e i criteri da seguire nel caso in cui uno studente chieda di passare a un altro corso della stessa o di altra università, o da un'università a un istituto Afam e viceversa. Gli stessi regolamenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. I regolamenti didattici – relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a un altro, ovvero da una università a un'altra – devono assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. Nel caso di trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla stessa classe il riconoscimento dei crediti non potrà essere inferiore al 50%. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere comunque adeguatamente motivato.

Sbocchi professionali

Istruzione universitaria

Sia all'interno che all'esterno delle università risultano attivate molteplici iniziative volte a facilitare gli sbocchi occupazionali. A tal fine le università promuovono la costituzione di consorzi e convenzioni con imprese, che prevedono borse di studio, stage e tirocini, ecc. L'orientamento al lavoro è stato incluso tra le attività formative che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo.

Lo stage o tirocinio può essere effettuato durante gli studi universitari o dopo la loro conclusione, in combinazione con l'esame di Stato, secondo quanto previsto dalla legge per l'accesso alle professioni regolamentate (ordini professionali e rispettivi albi). Il tirocinio o stage può essere previsto esplicitamente dall'ordinamento didattico di un corso, può essere previsto da programmi internazionali, o può essere effettuato in forma libera, sulla base di un'offerta aziendale agli studenti e ai docenti.

Gli stage devono essere svolti nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione e sulla base di convenzioni fra i soggetti coinvolti (università, associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti pubblici, ecc.), che i tirocinanti siano assicurati (responsabilità civile e infortuni sul lavoro), che sia prevista la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività e che sia possibile riconoscere alle attività svolte un valore come Cfu.

Le associazioni delle aziende private e le università stipulano convenzioni-quadro, regolando così in modo uniforme l'offerta di stage delle singole imprese. In alcuni casi, alle convenzioni aderiscono anche enti locali, enti pubblici e associazioni professionali. Da parte loro, molte università hanno creato un ufficio stage per razionalizzare l'offerta di queste opportunità e diffondere più e meglio l'informazione fra gli studenti sui tirocini pratico-applicativi previsti istituzionalmente nei corsi universitari, sugli stage offerti in convenzione tra università e associazioni di imprese e sull'offerta libera di stage da parte delle aziende, che possono rivolgersi direttamente agli studenti o, più frequentemente, a docenti universitari che si impegnano a individuare candidati fra i loro studenti.

Con la revisione della normativa per il mercato del lavoro, la creazione dell'Albo delle agenzie per il lavoro e del portale Cliclavoro, sono stati definiti i criteri e gli adempimenti per le università al fine di mantenere il ruolo di intermediazione tra studenti e mondo del lavoro.

A fianco degli uffici stage operano anche, in molte sedi, associazioni studentesche specializzate nell'offerta di stage. Si tratta prevalentemente di associazioni internazionali che raggruppano gli studenti di determinate aree disciplinari (economia, ingegneria, diritto, medicina, ecc.) e che operano attraverso una rete di sedi locali. Anche molte associazioni fra laureati si occupano di creare collegamenti tra l'università e le aziende e di agevolare il passaggio dall'università al mondo del lavoro anche attraverso la promozione di stage.

Il superamento di un esame di Stato è un requisito necessario per lo svolgimento della maggior parte delle libere professioni (per es., dottori agronomi e forestali, agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri, ecc.). Gli albi professionali gestiti dagli Ordini e dai Collegi sono divisi in due sezioni, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita nella formazione universitaria: alla prima sezione si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica/magistrale (Ls/Lm); alla seconda sezione si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (L). Nelle sezioni degli albi professionali possono essere istituiti distinti settori, in relazione a specifici percorsi formativi a cui corrispondono circoscritte e individuate attività professionali.

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Non è possibile dare un'unica descrizione delle procedure che ogni istituzione mette in atto per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, anche perché queste non sono per lo più istituzionalizzate e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.

Valutazione degli studenti

Le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di ateneo e degli istituti Afam. Tuttavia, la normativa vigente a livello nazionale, richiede che la votazione sia espressa in trentesimi per ogni esame (scala 0-30, con 18 come voto minimo) e in centodecimi per la prova finale (scala 0-110, con 66 quale voto minimo). Al valore massimo di ciascuna delle due scale valutative si può aggiungere la lode come nota di particolare merito (30 e/con lode; 110 e/con lode).

Per conseguire un titolo del primo ciclo presso un'università o istituto Afam, lo studente deve sostenere una prova finale individuale davanti a una commissione d'esame. Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi e aver acquisito un totale di 180 Cfu/Cfa, corrispondenti a tre anni di studio nei programmi del primo ciclo.

Certificazione

Gli studenti che hanno completato il programma triennale, hanno acquisito i corrispondenti 180 Cfu/Cfa e hanno passato con successo l'esame finale, ottengono una laurea o un diploma accademico di primo livello rilasciati rispettivamente da un'università o da un'istituzione Afam.

Il rettore dell'università e il direttore dell'istituzione Afam, in quanto legali rappresentanti dei rispettivi istituti, sono le autorità responsabili del rilascio dei titoli di studio. I titoli rilasciati hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano alle professioni regolamentate. Essi danno accesso agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione il cui superamento permette l'iscrizione al relativo albo professionale.

I regolamenti didattici di ateneo e delle istituzioni Afam disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio della relativa certificazione e del Supplemento al diploma, una relazione informativa che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente per conseguire un determinato titolo.

Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale (titoli congiunti).

5.3. Programmi offerti dagli Istituti tecnici superiori (Its)

Ambiti di studio

I percorsi realizzati dagli Its offrono una formazione nelle seguenti sei aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo e tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Requisiti di ammissione

Ai corsi promossi dagli Its accedono giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi non sono organizzati in base a gruppi di età. Le fondazioni Its svolgono una verifica in ingresso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, che sono necessarie per una proficua partecipazione alle attività formative. Le singole fondazioni Its predispongono le prove di accertamento delle competenze suddette e ne definiscono i criteri. Viene, inoltre, assegnato uno specifico punteggio alla votazione del diploma di istruzione secondaria superiore.

Piani di studio

I percorsi realizzati dagli Its hanno la durata complessiva di 4 semestri per un totale di 1800/2000 ore e, per particolari figure, possono avere una durata superiore fino a un massimo di 6 semestri.

I curricula dei percorsi degli Its si suddividono in: competenze generali di base, comuni a tutte le aree tecnologiche, che sono competenze linguistiche, comunicative e relazionali, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative e gestionali; competenze tecnico-professionali comuni a tutte le figure di ciascuna area tecnologica; e competenze tecnico-professionali correlate alle singole figure professionali.

Metodi di insegnamento

La libertà di insegnamento è un principio stabilito dalla Costituzione italiana (art.33), e da esso discende la libertà di scelta metodologica degli insegnanti. Nello specifico, l'apprendimento del tecnico superiore si svolge prevalentemente in laboratorio e in attività di tirocinio. Per padroneggiare le tecnologie più avanzate occorre seguire metodologie formative che: valorizzino le competenze del saper fare utilizzando i laboratori dei centri di ricerca, delle università e delle aziende; realizzino una forte integrazione fra competenze comuni e tecnico-professionali nell'analisi dei problemi, nella progettazione, nella realizzazione, nella gestione e nel controllo di impianti/servizi dell'area tecnologica di riferimento e prevedano di praticare alcuni insegnamenti in lingua inglese.

Avanzamento degli studenti

I percorsi Its hanno, in media, una durata di 4 semestri (1800/2000 ore), prevedono lezioni teoriche, attività laboratoriali e tirocini in azienda (anche all'estero), che devo-

no coprire almeno il 30% del monte orario complessivo. Al termine del corso, previo superamento della prova di esame, viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, che consente l'accesso ai pubblici concorsi e alle Università con il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Sbocchi professionali

L'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli Its danno accesso a professioni che afferiscono alle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo; tecnologie della informazione e della comunicazione.

Valutazione degli studenti

Per i corsi promossi dagli Its, ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'Its, i corsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

Certificazione

I percorsi degli Its sono finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore. I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi e all'università con il riconoscimento di crediti formativi universitari, oltre che consentire l'accesso al mondo del lavoro.

5.4. Programmi del secondo ciclo

Ambiti di studio

Istruzione universitaria

In base al Quadro nazionale dei titoli per l'istruzione superiore, i programmi universitari del secondo ciclo, sia biennali che a ciclo unico, portano al conseguimento di una laurea magistrale.

Gli studi in medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, odontoiatria, giurisprudenza, scienze della formazione primaria e, solo per alcuni corsi, ingegneria edile-architettura, sono organizzati in un unico ciclo (da 5 a 6 anni, corrispondenti a 300-360 crediti) e portano direttamente all'acquisizione di un titolo del secondo ciclo (laurea magistrale a ciclo unico), senza l'ottenimento di un titolo di primo ciclo intermedio.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo determinando in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova

finale per il conseguimento del titolo.

I corsi sono organizzati nelle seguenti aree di studio: sanitaria, scientifica, sociale, umanistica. A ogni area appartengono i corsi e le "classi". Una classe raggruppa più corsi di laurea magistrale con gli stessi obiettivi formativi qualificanti e, di conseguenza, le stesse attività formative, che sono individuati a livello nazionale per ogni classe di laurea magistrale (per es. il corso di laurea magistrale "Arti visive" e il corso "Patrimonio storico" appartengono entrambi alla classe di laurea magistrale "Storia dell'arte", inclusa nell'area umanistica). Le università attivano o meno i corsi, in rapporto a vari fattori come la propria storia e tradizione accademica, le esigenze del mondo del lavoro e della competizione internazionale.

Le classi, con i relativi obiettivi formativi e il numero minimo di crediti richiesti, sono state definite a livello nazionale per tutte le università. Al momento, le classi di laurea magistrale sono 94. La lista completa delle classi di laurea è resa disponibile su una banca dati nazionale costantemente aggiornata e accessibile dal sito del Miur.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

In base al Quadro nazionale dei titoli, i programmi del secondo ciclo nel settore Afam, corrispondenti a 120 Cfa, portano al conseguimento di una diploma accademico di secondo livello.

Le istituzioni dell'Afam offrono una specializzazione altamente qualificata nel campo delle arti visive, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione, scenografia e, più recentemente, fotografia, multimedialità, nuove tecnologie per l'arte, scenografia cinematografica e televisiva, conservazione e restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee; nel campo dell'arte drammatica, con i corsi di recitazione e di regia; nel campo della danza, con i corsi di danza classica e contemporanea e il corso di coreografia; nel campo della musica, con tutti gli strumenti musicali, ma anche jazz e musica elettronica; nel campo del design, il design del prodotto, della comunicazione, dei sistemi e della moda.

Requisiti di ammissione

Istruzione universitaria

I requisiti generali per l'accesso ai corsi universitari così come i corsi di studio per i quali l'accesso è limitato, sono stabiliti dalla legge. Attualmente, l'accesso è limitato per tutti i corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria, di architettura, e ai corsi di laurea magistrale il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio. La selezione in ingresso per i corsi di medicina e chirurgia viene effettuata in lingua inglese (e non in lingua italiana come negli altri casi) laddove l'intero corso di studio sia proposto con tale lingua come lingua di insegnamento.

Per l'accesso ai corsi, occorre il possesso della laurea (titolo del primo ciclo), oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Per accedere a un corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre il possesso di un diploma di istruzione secondaria

superiore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Le università, nei propri regolamenti, stabiliscono specifici criteri di ammissione tra cui il possesso di determinati requisiti curriculari e la verifica della preparazione personale del singolo studente. Il riconoscimento del titolo e dei crediti ottenuti nel ciclo precedente (180 Cfu) è totale se il corso di laurea specialistica/magistrale scelto dal candidato è pienamente coerente con i contenuti del percorso triennale svolto; altrimenti, lo studente è iscritto al corso con un debito formativo.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Per accedere ai corsi è richiesto un titolo del primo ciclo ottenuto nell'ambito del sistema Afam (diploma accademico di primo livello) o nell'istruzione universitaria (laurea), ovvero con altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Piani di studio

L'istruzione superiore, sia universitaria che offerta dal settore Afam, è caratterizzata da un'ampia autonomia e libertà. Questo livello di autonomia coinvolge anche i programmi di insegnamento e la istituzione e organizzazione dei corsi e, perciò, è impossibile dare un quadro generale dei programmi e delle materie di ciascun corso. Infatti, i corsi sono molto differenziati a seconda delle varie aree a cui afferiscono e delle decisioni che le autorità accademiche delle singole università prendono in merito all'istituzione dei vari corsi.

I criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e del settore Afam, nonché la tipologia dei titoli di studio rilasciati da università e istituti Afam, sono stabiliti a livello centrale. Ogni università e istituzione Afam definisce, nel proprio regolamento, le regole generali comuni a tutti i corsi di studio così come i regolamenti didattici e i piani di studio di ogni corso di studio offerto.

Per quanto riguarda l'università, il Miur ha stabilito, a livello nazionale, le classi di laurea magistrale e, per ogni classe, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti attività formative ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

In base alla normativa emanata a livello centrale, le attività formative per ogni classe di laurea magistrale (università) e per ogni corso di studio (Afam) sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

- attività formative relative alla formazione di base;
- attività formative in uno o più ambiti caratterizzanti la classe o il corso.

Ogni classe o corso di studio deve inoltre prevedere:

- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di

- quelli caratterizzanti l'ambito di studio;
- attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Ogni corso di studio può essere articolato al suo interno in più indirizzi o orientamenti, con le relative specificità curriculari. Inoltre, le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio o di produzione artistica.

A livello centrale è stabilito anche il numero minimo di crediti che gli istituti, nei propri regolamenti didattici, devono riservare a ogni attività formativa e a ogni ambito disciplinare. Tuttavia, il numero totale di crediti riservati non può eccedere il 66% e il 60% rispettivamente per l'università e il settore Afam.

In base alla loro autonomia, le università e le istituzioni Afam emanano i propri regolamenti attraverso un decreto del rettore (o direttore per il settore Afam), approvato dal Miur. Ogni regolamento determina:

- la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricoli, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- gli aspetti dell'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento agli obiettivi, tempi e modi con cui le competenti strutture didattiche debbono provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori; le procedure per lo svolgimento degli esami, compreso quello finale; le modalità di valutazione del profitto dello studente, nel rispetto dei criteri stabiliti a livello centrale; la valutazione della preparazione iniziale degli studenti e l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; la valutazione della qualità delle attività svolte.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, approvati in base alle procedure previste negli statuti delle università e delle istituzioni Afam, sono l'insieme delle norme che disciplinano l'elenco degli insegnamenti, gli obiettivi formativi specifici e i relativi crediti, i piani di studio offerti agli studenti e le regole per la presentazione dei piani di studio individuali, le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. Il piano di studio del corso è l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività

didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di auto-apprendimento).

La lingua di insegnamento è l'italiano. Tuttavia, molti istituti offrono sia attività formative (seminari, conferenze, ecc.) che corsi di studio o singole materie in una lingua straniera (principalmente l'inglese).

Metodi di insegnamento

Cfr. "Metodi di insegnamento" in 5.2.

Avanzamento degli studenti

Cfr. "Avanzamento degli studenti" in 5.2.

Sbocchi professionali

Cfr. "Istruzione universitaria" e "Alta formazione artistica e musicale (Afam)" in 5.2.

Valutazione degli studenti

Le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di Ateneo e delle istituzioni Afam. Tuttavia, la normativa vigente a livello nazionale, richiede che la votazione sia espressa in trentesimi per ogni esame (scala 0-30, con 18 come voto minimo) e in centodecimi per la prova finale (scala 0-110, con 66 quale voto minimo). Al valore massimo di ciascuna delle due scale valutative si può aggiungere la lode come nota di particolare merito (30 e/con lode; 110 e/con lode).

Per conseguire un titolo del secondo ciclo presso un'università o istituzione Afam, lo studente deve sostenere una prova finale davanti a una commissione d'esame. La prova consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi e aver acquisito un totale di 120 crediti (300-360 nel caso dei programmi a ciclo unico), corrispondenti ai due anni di studio.

Certificazione

Gli studenti universitari che hanno completato un programma del secondo ciclo, hanno acquisito i corrispondenti 120 Cfu/Cfa (o 300-360 crediti nel caso di programmi a ciclo unico) e hanno passato con successo l'esame finale, ottengono una laurea magistrale. Sulla base delle stesse condizioni, agli studenti del settore Afam viene rilasciato un diploma accademico di secondo livello.

Per ulteriori informazioni sul rilascio dei titoli di studio, cfr. "Certificazione", in 5.2.1.

5.5. Programmi che portano ad altri titoli di secondo e di terzo livello

Le università italiane possono istituire corsi che rientrano nella categoria della formazione permanente o continua, detta anche formazione per l'intero arco della vita (*Lifelong learning - LLL*). Tali corsi di studio, volti all'approfondimento scientifico in alcuni campi disciplinari o all'aggiornamento professionale, generalmente hanno una durata di alcuni mesi; i titoli di accesso sono decisi dall'università che organizza il corso (laurea o laurea magistrale) e l'ammissione può essere subordinata al possesso di ulteriori requisiti specifici.

Di solito l'impegno richiesto allo studente corrisponde a un numero limitato di crediti (inferiore a 60 crediti).

La struttura di ciascun corso è decisa autonomamente dalle singole università. Al termine dei corsi le istituzioni rilasciano o un'attestazione di frequenza o un diploma con denominazioni che possono differire da un'università all'altra. Le denominazioni più diffuse sono "attestato di frequenza", e "attestati/diplomi di perfezionamento in ...", "attestati/diplomi di aggiornamento in..." (segue l'indicazione del campo disciplinare o del settore professionale specifico).

Altri programmi specifici del secondo ciclo

Istruzione universitaria

Oltre ai programmi descritti, le università possono offrire anche corsi che portano alla qualifica di master universitario di primo livello. I corsi hanno una durata minima di un anno (60 Cfu). I corsi di master universitario di primo livello sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea.

Per accedere ai corsi di master universitario di primo livello è richiesta una laurea: le singole università possono subordinare l'ammissione a un esame di ingresso o al possesso di requisiti specifici.

Il titolo di master universitario di primo livello non consente l'accesso a corsi di dottorato di ricerca e di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Oltre ai programmi descritti, le istituzioni Afam possono offrire anche corsi che portano alle seguenti qualifiche:

- diploma accademico di specializzazione
- diploma di perfezionamento o master

I corsi di diploma accademico di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici. I corsi hanno una

durata minima di due anni (120 Cfa). I corsi di diploma di perfezionamento o master rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. I corsi hanno una durata minima di un anno (60 Cfa). Ad entrambe le tipologie di corso si accede tramite diploma accademico di primo livello.

Il titolo di diploma di perfezionamento o master non consente l'accesso né a corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola istituzione.

Altri programmi specifici del terzo ciclo

Istruzione universitaria

Oltre ai corsi di dottorato, le università possono offrire anche corsi che portano alle seguenti qualifiche:

- master universitario di secondo livello. I corsi hanno una durata minima di un anno (60 Cfu);
- diploma di specializzazione. I corsi hanno durata variabile, da 2 a 6 anni (da 120 a 360 Cfu).

I corsi di master universitario di secondo livello sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea magistrale. I corsi per l'ottenimento del diploma di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. I corsi possono essere istituiti solo in base a una specifica normativa o a direttive europee. I corsi sono attivati prevalentemente nelle discipline clinico-chirurgiche e per preparare a livello specialistico per l'esercizio delle professioni legali (avvocati, magistrati, notai).

Per accedere ai corsi di master universitario di secondo livello è richiesta una laurea magistrale; le singole università possono subordinare l'ammissione a un esame di ingresso o al possesso di requisiti specifici. Per accedere a un corso per l'ottenimento di un diploma di specializzazione è necessario il possesso di una laurea magistrale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; specifici decreti ministeriali stabiliscono i requisiti specifici di ammissione a ciascun corso, inclusi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio presentato per l'accesso.

Il titolo di master universitario di secondo livello non consente l'accesso a corsi di dottorato di ricerca e di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Oltre ai corsi per l'ottenimento del diploma accademico di formazione alla ricerca, le istituzioni Afam possono offrire anche corsi che portano alle qualifiche di diploma accademico di specializzazione e diploma di perfezionamento o master, come descritte in

“Altri programmi specifici del secondo ciclo”.

5.6. Programmi del terzo ciclo

I programmi del terzo ciclo sono organizzati sia presso le università che presso le istituzioni dell’Afam e portano all’ottenimento, rispettivamente, del dottorato e del diploma accademico di formazione alla ricerca. I corsi hanno il fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca altamente qualificata.

Organizzazione degli studi di dottorato

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Miur, su conforme parere dell’Anvur, dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.

Il Miur stabilisce le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, nonché criteri e parametri per l’istituzione dei corsi di dottorato. Sulla base di tali criteri, i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio.

I corsi possono essere istituiti anche da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. In quest’ultimo caso, il titolo accademico è comunque rilasciato dalle istituzioni universitarie.

Requisiti di ammissione

Al dottorato di ricerca si è ammessi per concorso a cui possono accedere coloro che siano in possesso della laurea magistrale o di un titolo estero, riconosciuto come idoneo dalle competenti autorità accademiche.

Nell’ambito dell’Afam, ai programmi per il conseguimento del diploma accademico di formazione alla ricerca si accede con un titolo del secondo ciclo ottenuto presso una università (laurea magistrale) o istituzione Afam (diploma accademico di secondo livello), o con altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

Status dello studente/candidato al dottorato

Lo status dello studente/candidato è quello di studente universitario. Quando è prevista l’assegnazione di una borsa, in questa sono comprese anche le spese previdenziali.

Supervisione

Ogni università stabilisce proprie regole per la valutazione e la supervisione degli studenti dottorali, oltre alle prove di verifica dell'attività svolta. Ciascun corso di dottorato ha un proprio collegio di docenti e un coordinatore e gli studenti possono essere seguiti da un tutor secondo regole e modalità stabilite dall'ateneo.

Sbocchi professionali

Per gli studi di terzo ciclo, sia presso le università che gli istituti Afam, le tematiche relative all'orientamento e alla transizione alla vita attiva, sono da ricondursi all'interno delle attività didattiche e delle metodologie dei singoli corsi di studio, e pertanto ricadono sotto la responsabilità della struttura didattica che gestisce i rispettivi corsi di studio.

Valutazione degli studenti

La valutazione si basa su una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione che esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica. Una volta ammessa a discussione pubblica, la tesi viene presentata a una commissione la cui composizione è definita nei regolamenti propri dell'università.

Certificazione

Nelle università, a conclusione del corso di dottorato di ricerca, è conferito il titolo accademico di dottore di ricerca (Dott. Ric.) o PhD. Gli istituti Afam rilasciano un diploma accademico di formazione alla ricerca.

La materia è disciplinata dai regolamenti didattici dei singoli istituti.

Varianti organizzative

Per alcuni corsi universitari è stata prevista l'organizzazione degli studi a distanza, anche in forma di consorzio fra più università o con il concorso di altri enti pubblici e privati. I regolamenti didattici di ateneo e dei corsi di studio disciplinano l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

6. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

L'istruzione e formazione degli adulti ha come destinatari coloro che per età fanno parte della popolazione scolastica a rischio di dispersione e che devono essere inseriti in percorsi di reintroduzione/affiancamento al percorso scolastico ordinario e coloro che, pur avendo assolto l'obbligo scolastico, sono usciti dai percorsi scolastici ordinari ma intendano rientrarvi.

A febbraio 2013, è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n.263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (Cpia) ivi compresi i corsi serali. Nell'a.s. 2013/2014, sono stati attivati progetti assistiti a livello nazionale che coinvolgono 9 Regioni e che sono finalizzati alla sperimentazione del nuovo assetto organizzativo.

A partire dall'a.s. 2014/2015, i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, saranno riorganizzati nei seguenti percorsi: percorsi di istruzione di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di istruzione per gli adulti (Cpia), nonché percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Nel presente capitolo viene descritto sia il sistema attualmente in vigore che il nuovo assetto previsto dalla riforma.

6.1. Istituti che offrono istruzione e formazione degli adulti

Centri territoriali permanenti (Ctp)

Con Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 455 del 29 luglio 1997, sono stati istituiti i Centri territoriali permanenti (Ctp) per l'istruzione e la formazione in età adulta. Essi sono nati dalla necessità di garantire un'offerta formativa più ampia e diffusa, che rispondesse in maniera più efficace alle diverse istanze sociali emergenti a livello nazionale. L'Ordinanza ha di fatto rimodellato il sistema dell'istruzione degli adulti, sopprimendo e coagulando i precedenti corsi di alfabetizzazione e i corsi per lavoratori. Il ruolo dei Ctp come elemento di punta nell'educazione e nell'istruzione della popolazione adulta è stato ribadito nella Conferenza Unificata Stato/Regioni del 2 marzo 2000, nella quale si specifica che occorre assicurare "un'offerta formativa integrata tra università, scuole e agenzie di formazione professionale" che trova "un punto di riferimento nei Centri territoriali per l'educazione degli adulti".

Secondo quanto indicato dalla Ordinanza Ministeriale n. 455/97 i Ctp:

- coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, insieme con le altre agenzie formative;
- gli Uffici scolastici regionali del Miur istituiscono i Centri, a partire dalle

situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110 utenti;

- con il fine di favorire gli utenti, le attività possono essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati;
- d'intesa col Ministero di Giustizia, le iniziative vengono assicurate anche nelle sedi carcerarie per gli adulti e negli istituti minorili;
- ogni Ctp è amministrativamente legato ad un'istituzione scolastica.
- l'incarico di coordinatore del Ctp viene conferito al dirigente scolastico della scuola di cui al punto precedente.

L'Accordo del 2 marzo 2000 specifica che i Ctp sono "luoghi di concertazione e di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, per l'alfabetizzazione culturale e funzionale, il consolidamento e la promozione culturale, la rimotivazione e il ri-orientamento, l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze specifiche, di pre-professionalizzazione e/o di riqualificazione professionale".

In particolare, le attività dei centri riguardano:

- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

Corsi serali presso le scuole secondarie di secondo grado

La Circolare ministeriale 7809 del 25 luglio 1990, ha dato un particolare impulso ai Corsi serali negli istituti secondari di secondo grado, più specificatamente nelle cosiddette 'scuole serali'. L'importanza di tale circolare risiede non solo nell'impulso alla revisione dei programmi da impostare secondo impianti modulari, ma anche nel superamento della classe "intesa come unità rigidamente definita nella composizione, nell'offerta formativa (...) e nella stessa collocazione fisica".

Cinque anni dopo è stato promosso il progetto Sirio, per adattare i programmi ordinari degli istituti tecnici alle specifiche esigenze degli studenti adulti. L'idea guida del progetto è stata quella di innestare una serie di elementi flessibili che tenessero con-

to dell'approccio al sapere in età adulta, dell'integrazione fra competenze di cultura generale e professionale, della valorizzazione dell'esperienza pregressa dagli studenti tanto in campo lavorativo che culturale.

I corsi serali perseguono gli obiettivi di consolidamento delle competenze di base e di ampliamento delle stesse nella prospettiva di qualificare giovani e adulti per i quali il titolo di scuola secondaria di primo grado non rappresenta più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa e consentire la riconversione professionale o lo sviluppo culturale di adulti già inseriti in ambiti sociali e lavorativi e che vogliono sviluppare il proprio progetto di vita, personale e professionale.

Riassumendo quindi i corsi serali attivati presso le scuole secondarie di secondo grado prevedono:

- percorsi flessibili che valorizzino l'esperienza di cui sono portatori gli studenti, fondati sia sull'approccio al sapere in età adulta sia sull'integrazione di competenze relative alla cultura generale e alla formazione professionale;
- articolazioni di carattere modulare, che riguardano:
 - l'orario delle lezioni (distribuzione su cinque giorni, raggruppamento di materie per area in funzione di eventuali intese con le Regioni, dell'accesso ai laboratori ecc);
 - il calendario scolastico (per consentire moduli intensivi e recuperi);
 - l'aggregazione degli studenti in gruppi scolastici per livelli;
- in taluni casi vengono sperimentate forme di insegnamento a distanza, per le quali le singole scuole hanno attivato momenti di ricerca e progettazione volti all'inserimento graduale di tale strategia di apprendimento nella propria offerta formativa.

6.2. Programmi destinati al conseguimento di un titolo di studio

Per il conseguimento di un titolo di studio i Ctp e gli istituti gestori di corsi serali offrono i seguenti tipi di corsi:

- corsi del primo ciclo di istruzione, ripartiti in:
 - corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale
 - corsi di scuola secondaria di primo grado con esame di Stato;
- corsi di scuola secondaria di secondo grado serali con esami di Stato (qualifica o diploma).

Inoltre, i Ctp stringendo accordi con gli istituti di secondo grado gestori di corsi serali possono avviare percorsi formativi per il rilascio di crediti per l'accesso ai corsi di scuola secondaria di secondo grado serali finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica.

Requisiti di ammissione

Possono iscriversi ai corsi del primo ciclo di istruzione gli adulti e i giovani adulti che hanno compiuto 16 anni; in alcuni casi straordinari ed in presenza di progetti di rete a livello provinciale nel caso di studenti ad alto rischio di dispersione e abbandono scolastico l'età può scendere a 15 anni.

Ai corsi di scuola secondaria di secondo grado serali sono ammessi coloro che hanno compiuto 18 anni, hanno un diploma di scuola secondaria di primo grado e che dimostrano, per condizioni personali, di non poter frequentare il corso diurno.

In particolare, possono iscriversi: i lavoratori; coloro che pur non inseriti in attività lavorative siano usciti dai percorsi scolastici dopo i corsi del primo ciclo di istruzione; coloro che si sono allontanati dalla scuola secondaria superiore prima di terminare il percorso scolastico ordinario; le persone che, in possesso di diploma o qualifica di scuola professionale, vogliono riconvertirlo in altre specializzazioni equipollenti; coloro che vivono situazioni familiari che non permettono loro la frequenza diurna delle lezioni; gli iscritti al Centro per l'impiego che vogliono acquisire una formazione professionale idonea ad inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le richieste del territorio.

In ogni caso il reinserimento e l'avanzamento dell'adulto in formazione hanno caratteristiche molto flessibili.

Valutazione/avanzamento delle persone in formazione

Il quadro dell'offerta formativa è molto diversificato sul territorio nazionale per quanto riguarda i corsi di scuola secondaria di secondo grado ed esistono sperimentazioni che consentono un percorso abbreviato per il raggiungimento della qualifica o del diploma, consentendo l'inserimento dello studente anche in classi successive a quella iniziale oppure esonerandolo dalla frequenza di determinate materie.

Il principio fondamentale è che la verifica e la valutazione degli studenti adulti devono perdere il loro carattere sanzionatorio e diventare indicatore del percorso intrapreso, al fine di diagnosticare e correggere errori rilevati nel percorso di apprendimento ed indurre corretti comportamenti auto-valutativi.

Per quanto riguarda la valutazione e l'avanzamento degli studenti nel corso di studio scelto occorre osservare che, tenuto conto del bilancio di competenze fatto dalle commissioni valutatrici nella fase di accoglienza dello studente, dell'impianto modulare dei corsi di istruzione degli adulti che in molti casi porta a superare il concetto tradizionale di classe, il percorso di studio seguito può essere diversificato da studente a studente.

Nell'ipotesi di frequenza completa del corso si applicano ovviamente le disposizioni vigenti in materia di valutazione ma anche nell'ipotesi di frequenza parziale dei corsi deve comunque essere effettuata la valutazione del profitto conseguito, in base ai principi generali stabiliti dalla normativa. Occorre, comunque, tenere distinta la situazione dello studente che intende conseguire un titolo di studio da quella dello

studente interessato al solo risultato parziale della frequenza di alcuni corsi o gruppi di corsi.

Nel primo caso, al termine dell'anno scolastico, per l'ammissione alla classe successiva a quella frequentata, il consiglio di classe, prima di procedere allo scrutinio finale, sottopone l'alunno a prove di esame sugli insegnamenti non frequentati. In sede di scrutinio, poi, la valutazione viene effettuata sulla base anche degli esami sostenuti. Nel secondo caso, la valutazione è fatta solo sui singoli insegnamenti e porta al rilascio di crediti formativi certificati utili per la frequenza del corso corrispondente alla classe successiva per i medesimi insegnamenti, per l'ammissione agli esami di idoneità e di qualifica come privatista.

La frequenza dell'intero corso o di parte di esso con risultati solo parzialmente negativi comporta solo la ripetizione delle discipline nelle quali non si è riportata la sufficienza. Non si dà nessuna valutazione disciplinare né in corso di anno scolastico né in sede di esame, ma si tiene conto del reale livello culturale di partenza degli allievi e quello raggiunto.

Questi corsi si concludono con l'esame per l'acquisizione del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado per i quali sono stabilite norme vincolanti in ordine alle prove d'esame e alla composizione della commissione esaminatrice.

Certificazione

I Ctp rilasciano:

- titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (al termine di corsi di scuola secondaria di primo grado con esame di Stato);
- certificati con il riconoscimento dei crediti spendibili nei corsi serali presso istituti di secondo grado per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e/o diploma di qualifica.

Le scuole serali (istituti di istruzione secondaria di secondo grado che organizzano corsi serali) rilasciano:

- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma di qualifica professionale.

Metodi e approcci di insegnamento

Metodi e approcci di insegnamento devono essere ricondotti al complesso delle disposizioni riguardanti l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento. I piani di studio e la programmazione sono improntati ai criteri della flessibilità e della personalizzazione e supportati dall'utilizzazione di tecniche che consentano di suscitare interesse e partecipazione: le fasi di accoglienza, ascolto e orientamento, possono consentire una vera e propria modulazione del percorso didattico di ogni iscritto che può essere sancito da un vero e proprio patto formativo; laddove ciò sia possibile si privilegia

quindi una strutturazione dell'offerta formativa per moduli, in cui si dia spazio alla didattica laboratoriale e all'uso delle nuove tecnologie.

6.3. Programmi per lo sviluppo di competenze di base e di competenze socio-culturali

In questa tipologia di programmi sono compresi:

- corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale;
- corsi brevi e modulari, di alfabetizzazione funzionale.

Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione variano a seconda dei corsi.

Valutazione/avanzamento delle persone in formazione

Per tutti i corsi che rientrano in questa categoria esiste la più ampia libertà in ordine ai tempi, ai modi e ai criteri di valutazione degli allievi. Queste decisioni sono rimesse ai dirigenti scolastici ed ai docenti, ovviamente nell'ambito della normativa (numero minimo di giorni e ore di lezione, ecc.) anche in relazione al dispositivo rilasciato alla fine del corso.

Certificazione

Sia i Ctp che gli istituti gestori di corsi serali rilasciano certificazioni/attestati di partecipazione ai corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e/o ai corsi brevi modulari, di alfabetizzazione funzionale.

La certificazione rilasciata dipende dal tipo di corso frequentato. Le molteplici certificazioni rilasciate nella categoria dei corsi brevi modulari, che è molto eterogenea, possono andare da una semplice attestazione di partecipazione o frequenza al corso oppure, nel caso dei corsi di informatica o di lingua, anche al rilascio di una certificazione che possa riferirsi ad un quadro ufficiale di riferimento di competenze.

È nell'autonomia della scuola stabilire accordi con enti certificatori o altri soggetti anche privati per erogare certificati conformi ad un qualche standard (si citano solo a titolo di esempio l'Aica, Associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico, che rilascia l'Ecdl, *European computer driving licence*, e varie università per quanto riguarda la certificazione dell'Italiano L2 (ad esempio certificazioni come il Cils, Plida).

Al di là del rilascio dei titoli di studio dei corsi ordinamentali, non esiste, per il momento, uno schema di certificazione valido per tutto il sistema nazionale; molto è lasciato alla facoltà delle Regioni di darsi schemi di certificazione e di valutazione/riconoscimento delle competenze acquisite validi per tutto il territorio regionale.

Metodi e approcci di insegnamento

Dipendono dai corsi presi in considerazione, ma valgono le considerazioni fatte per i programmi destinati al conseguimento di un titolo di studio.

6.4. I nuovi Centri provinciali di istruzione per gli adulti (Cpia)

I Cpia, che sostituiranno gli attuali Ctp e i corsi serali, costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, e hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche. Sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti dovuti alla particolare natura dell'utenza organizzata in livelli di apprendimento e non in classi; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio.

Ai Centri possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Resta inoltre ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Usr, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:

- percorsi di primo livello, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
- percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri e finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Sono previste specifiche modalità per rendere sostenibili per gli studenti i carichi orari, come:

- realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del "Patto formativo individuale", per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso;
- riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto, dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti;

- personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale;
- monte ore complessivo pari al 70 per cento di quello dei corrispondenti corsi di studio ordinari;
- fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo.

Eurydice, la rete di informazione sull'istruzione in Europa, è stata istituita dalla Commissione europea nel 1980 e ha come obiettivo primario quello di mettere a disposizione dei responsabili politici a livello locale, nazionale ed europeo analisi e informazioni sui sistemi e le politiche educative europee per supportarli nelle loro decisioni, oltre ad essere di grande utilità per le istituzioni dell'Unione europea. Eurydice raccoglie, infatti, informazioni sulla normativa e le politiche nazionali, sostiene le attività nel contesto della strategia Europa 2020 e del nuovo quadro strategico Istruzione e formazione 2020, contribuisce alla documentazione sul processo di Bologna nell'ambito dell'istruzione superiore e offre una base di riflessione sulle strategie più efficaci nel campo dell'istruzione e della formazione.

Principalmente, la rete si concentra sulle modalità di organizzazione e struttura dei sistemi di istruzione a tutti i livelli, attraverso l'offerta di prodotti che comprendono descrizioni dei sistemi educativi nazionali, studi comparativi dedicati ad argomenti specifici, e indicatori e dati statistici. Tutte le pubblicazioni della rete Eurydice sono gratuitamente disponibili nella versione elettronica o, a richiesta, nella versione cartacea.

Eurydice è costituita da 40 unità nazionali, con sede nei 36 paesi partecipanti al programma comunitario Erasmus+ (i 28 Stati membri, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). La rete Eurydice è coordinata e gestita da un'unità centrale con sede a Bruxelles presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA).

Unità italiana di Eurydice
<http://www.indire.it/eurydice>

Unità centrale di Eurydice
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice>

Finito di stampare presso
Grafiche Gelli nel Dicembre 2013



OE
2013